Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.26-2026/PC

LA COMPETENZA DEL NOTAIO IN TEMA DI VERBALI DI CONSTATAZIONE E DI INVENTARI ATIPICI

di Ernesto Fabiani

(Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 26 giugno 2026)

Abstract

L'Autore affronta la tematica della competenza notarile con riferimento a due profili particolarmente controversi, quali quello, tradizionalmente più indagato (sia in dottrina che in giurisprudenza), dei cd. verbali di constatazione e quello, meno esplorato, dei cd. inventari atipici.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La competenza del notaio in tema di inventario: fondamento normativo e controversa delimitazione dei relativi confini (*ante* riforma dell'art. 769 c.p.c.). - 3. Segue: l'ipotesi paradigmatica della competenza notarile sull'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza. – 4. Segue: la riforma dell'art. 769 c.p.c. (legge n. 10/2022). – 5. I controversi confini della competenza notarile in tema di atti non negoziali. – 6. La competenza generalizzata del notaio in tema di verbali

di constatazione e l'efficacia probatoria degli stessi. – 7. La competenza generalizzata del notaio in tema di inventari (cd. inventari atipici). – 8. Segue: la disciplina applicabile agli inventari atipici. – 9. Segue: l'efficacia probatoria degli inventari atipici. – 10. L'inapplicabilità dell'art. 28 della legge notarile ove il notaio riceva verbali di constatazione o inventari in ipotesi non espressamente previste dalla legge.

1. Premessa.

Una delle tematiche tradizionalmente più discusse sotto il profilo della delimitazione dei confini della competenza notarile è quella legata alla possibilità o meno per il notaio di redigere verbali di constatazione anche in ipotesi non espressamente previste dalla legge[1], mentre è sicuramente meno esplorata la connessa tematica legata alla possibilità per il notaio di redigere verbali di inventario anche in ipotesi non espressamente previste dalla legge (cd. inventari atipici)[2].

È a quest'ultima problematica che è prevalentemente dedicato il presente contributo, pur dando ampio spazio, in ragione della forte interconnessione, anche alla sussistenza o meno di una competenza generalizzata del notaio a ricevere verbali di constatazione.

2. La competenza del notaio in tema di inventario: fondamento normativo e controversa delimitazione dei relativi confini (*ante* riforma dell'art. 769 c.p.c.)

[1] Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti: E. Fabiani, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)*, in *Studi e materiali. Quaderni trimestrali* a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 2/2013, 393 ss.; nonché Id., *L'intervento del notaio nell'assunzione della prova*, in *Riv. dir. civ*., 2013, 1063 ss.

[2] Su cui cfr. da ultimo A. Semprini, *Sulla configurabilità di inventari atipici* in *Notariato* n. 4/2022, 342 ss.

L'inventario dei beni è una tematica di grande interesse per l'attività notarile che trova riscontro, sul piano normativo, sia nella legge notarile, che in plurime disposizioni codicistiche (codice civile e di rito civile) e legislative in genere (anche di natura fiscale)[3].

Con riferimento all'attività notarile, la problematica di fondo, che si pone, tradizionalmente molto controversa, è quella che attiene al fondamento normativo e, conseguentemente, alla delimitazione dei confini della competenza del notaio in materia.

La legge notarile reca un riferimento espresso agli inventari all'art. 1, n. 4, ove si prevede testualmente che:

«Ai notai è concessa anche la facoltà di: …. 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: …. b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del codice di procedura civile[4], salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere».

Stando a quanto previsto da questa norma, ove isolatamente presa in esame, la competenza notarile in materia avrebbe ad oggetto, sul piano sistematico, un'attività che il notaio potrebbe svolgere solo su delegazione dell'autorità giudiziaria[5].

Non a caso, non è mancato chi ha ritenuto che, nell'ipotesi in esame, «il notaio, allorquando procede ad inventario, non esercita una competenza propria, bensì una competenza che sorge solo ed esclusivamente a seguito di delega da parte dell'autorità giudiziaria»[6].

Da più parti si è, però, sottolineato come la suddetta disposizione non può essere presa in esame isolatamente, qualora si vogliano delimitare esattamente i confini della competenza del notaio in tema di inventari e individuarne il fondamento normativo.

---

[3] Cfr. più ampiamente E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'inventario dei beni e l'attività notarile* in CNN Notizie n. 23 del 5 febbraio 2026.

[4] Il riferimento è all'art. 866 del codice di procedura civile del 1865, il cui "omologo" nell'ambito del codice di procedura civile del 1940 è l'art.769 c.p.c.

[5] Cfr. TRINCHILLO, *Sull'obbligo della presenza dei testimoni nell'inventario di tutela tardivo*, in *Notariato*, 1998, 225 il quale, nell'affrontare il problema della «configurabilità di un inventario "volontario"», si chiede «se, in base alla normativa vigente, sia configurabile una generale competenza del notaio a redigere inventari a richiesta delle parti, al di là delle specifiche ipotesi previste dalla legge e senza il necessario intervento legittimativo dell'autorità giudiziaria», ritenendo che: «il riferimento normativo sulla questione è individuabile nell'art. 1, n. 4, l. not., che riconosce la facoltà del notaio di redigere inventari in materia civile e commerciale "su delega dell'autorità giudiziaria"», per cui, «se, conformemente alla prevalente interpretazione, la condizione imposta dalla norma costituisce il limite della legittimazione del notaio a compiere quel tipo di atto, è evidente come manchi la possibilità di affiancare, alla normale funzione di redazione di inventari consentita dalla legge sul presupposto della delega del giudice, una ipotetica attività dello stesso contenuto, svolta sulla base di semplice richiesta delle parti e senza gli obblighi formali specifici».

[6] Così P. DORIA, *Necessaria unicità dell'inventario nella successione beneficiata*, in *Giur. it.*, 2010, 2073.

Si è ritenuto, più in particolare, che (anche) la competenza del notaio a redigere inventari troverebbe il suo fondamento di carattere generale nell'art. 1, primo comma, della legge notarile e che, pertanto, il n. 4 del secondo comma della medesima legge avrebbe solo lo scopo di specificare che il notaio può ricevere inventari *anche* su delegazione dell'autorità giudiziaria[7].

Quest'ultima disposizione, dunque, non solo non rappresenterebbe il fondamento normativo esclusivo e di carattere generale della competenza del notaio in tema di inventari, ma non intenderebbe neanche prevedere che il notaio possiede competenza in materia *solo* previa delegazione dell'autorità giudiziaria.

Non appare dubitabile, del resto, che gli inventari su delega dell'autorità giudiziaria, cui si applicano gli art. 769 ss. c.p.c., non esauriscono *in toto* il novero degli inventari previsti dalla legge, dato che esistono pacificamente inventari (di diverso tipo) cui non si applicano gli artt. 769 ss. c.p.c.

Più precisamente, la dottrina distingue tradizionalmente i cd. inventari giudiziali da quelli stragiudiziali.

L'inventario cd. *giudiziale* è quello cui si applicano gli art. 769 ss. c.p.c., quello «obbligatorio in tutti i casi in cui è ordinato dalla legge», quello «la cui efficacia probatoria è quella *ex* art. 2700 c.c.» e cui «si riferisce l'art. 1, n. 4 l. not., nel qualificare l'atto come delegato da parte dell'autorità giudiziaria»[8].

A questa figura si contrappone quella del cd. inventario stragiudiziale[9], che può, a sua volta, venire in rilievo nelle possibili forme dell'inventario stragiudiziale semplice o dell'inventario stragiudiziale in contraddittorio[10]: «semplice (cioè redatto dallo stesso titolare del patrimonio: ad es., l'inventario degli imprenditori commerciali) o in contraddittorio fra gli interessati (ad es., tra locatore e locatario)»[11]. In tal caso la competenza notarile, ove il notaio venga richiesto di ricevere

---

[7] Cfr. per tutti G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza* in *Notiz. Cons. Naz. Not*., 1982, 3 ss.; G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza* in *Vita not.*, 1984, 1353 ss.; Id., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza* in *Dir. e giur*., 1983, 162 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

[8] Così P. Boero, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Torino, 1993, 42.

[9] La cui qualificazione non è pacifica in dottrina, posto che secondo taluno ci troveremmo di fronte ad un negozio giuridico dichiarativo diretto all'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale (cfr. Scuto, voce *Inventario (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, 1963, 4), mentre secondo altri si tratterebbe, piuttosto, di una dichiarazione di scienza, obbligata di regola quanto all'emanazione e sempre quanto al contenuto, che dovrebbe essere veritiero (cfr. Comunale, voce *Inventario (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 642).

[10] Il procedimento di formazione dell'inventario stragiudiziale, a differenza di quello dell'inventario giudiziale che trova una sua disciplina di carattere generale negli artt. 769 ss. c.p.c., non è disciplinato in via generale dal legislatore, il quale si limita, in tal caso, a prevedere una specifica disciplina solo in talune ipotesi (es. art. 2217 c.c.).

[11] Così P. Boero, *La legge notarile commentata*, I, cit., 42; ma v. anche Comunale, *Inventario*, cit., 636

atti di questo tipo, «non può fondarsi sull'art. 1, n. 4 l. not. (che si riferisce … ai soli inventari giudiziali)»[12].

3. Segue: l'ipotesi paradigmatica della competenza notarile sull'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza

Particolarmente significativo per comprendere gli esatti termini di quanto affermato, e delle relative posizioni dottrinali, è il dibattito apertosi in tema di competenza del notaio a redigere l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza a fronte dell'intervenuta eliminazione di un riferimento espresso al notaio, contenuto nel terzo comma dell'art. 82 dell'abrogato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, ad opera dell'ultimo comma dell'art. 49 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637[13].

Il mancato riferimento espresso alla figura del notaio ha indotto, infatti, parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che, per l'effetto, fosse venuta meno la competenza notarile in materia in quanto, in estrema sintesi: 1) nel caso di specie ci troveremmo dinanzi ad un inventario "ordinato dalla legge" ai sensi dell'art. 777 c.p.c., cui si applicherebbero le disposizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. e che sarebbe di competenza dell'autorità giudiziaria; 2) in via più generale, la legge notarile proibirebbe al notaio di ricevere inventari senza specifica delegazione dell'autorità giudiziaria.

Secondo questa impostazione, il fondamento normativo della competenza notarile in tema di inventari sarebbe l'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile, per cui in assenza di previsione

[12] Così P. Boero, *La legge notarile commentata*, I, cit., 42 secondo il quale in queste ipotesi la competenza notarile «può semmai essere ricondotta alla problematica in tema di verbali di constatazione, anche per ciò che attiene alla sua efficacia probatoria». Già da quanto ritenuto da questo autore emerge, con forza, lo stretto legame esistente fra inventari e verbali di constatazione, su cui avremo modo di soffermarci diffusamente più avanti nel testo.

[13] Più precisamente il terzo comma dell'art. 82 dell'abrogato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 stabiliva che, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari di una cassetta di sicurezza, questa non poteva essere aperta «senza la redazione di inventario da parte di notaio o del procuratore del registro o di un suo delegato». L'art. 49 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 prevedeva, invece, che: «dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovrà essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto».

normativa espressa, o di delega dell'autorità giudiziaria, il notaio non avrebbe competenza a ricevere inventari[14].

Più precisamente, si è ritenuto che «la necessità di designazione di notaio per l'apertura di cassette di sicurezza scaturisce dal dettato dell'art. 1 legge notarile, per cui ogni operazione di inventario deve essere delegata al notaio dal pretore, anche in riferimento agli artt. 769 e 777 c.p.c.»[15].

Secondo altra dottrina, invece, l'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile «non dice affatto che il notaio può procedere a inventari *solamente* in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, oppure che ogni operazione di inventario deve essere delegata al notaio dal pretore, ma semplicemente che i giudici hanno facoltà di avvalersi di un notaio, invece che del cancelliere, per la redazione di inventari giudiziali, i quali, proprio perché tali, non possono evidentemente essere redatti da un notaio senza la preventiva delegazione dell'autorità giudiziaria e tale conclusione sarebbe stata inconfutabile anche in assenza di qualunque precisazione al riguardo»[16].

Secondo la medesima dottrina, l'espressione «inventario ordinato dalla legge» non potrebbe avere un significato (amplissimo) tale da ricomprendere «qualunque inventario ordinato dalla legge senza alcuna eccezione» in quanto «vi sono casi di inventari ordinati dalla legge ai quali non sono affatto, o non sono sempre, applicabili le disposizioni degli artt. 769 ss. c.p.c.», come il caso dell'inventario dell'imprenditore (art. 2217 c.c.) e dell'inventario dell'usufruttuario (art. 1002, 2° comma, c.c.)[17]. E questi esempi, «ma se ne potrebbe addure qualche altro, dimostrano che la norma dell'art. 777 c.p.c. non può essere affatto interpretata nel senso presupposto dall'interpretazione criticata, ma solamente nel senso che le disposizioni del c.p.c. si applicano *necessariamente* solo agli

---

[14] Cfr. G. Gallo Orsi, *L'imposta sulle successioni*, Torino, 1976, 372; ma v. anche A. Morello, *Ipotesi di lavoro in materia di verbali di cassette di sicurezza*, in *Il Not*., 1973, 103 ss.

[15] Così Pret. Napoli, decr. 25 maggio 1978 in *Vita Not*., 1978, 851 e in *Gazz. Not*., 1979, 123. Ma v. anche Corte d'appello Napoli, 2 dicembre 1981 n. 1437 in *Dir. e giur*., 1983, 161 ss.

[16] Così G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1356 secondo il quale «la norma in parola, in altri termini, è del tutto irrilevante per la soluzione del problema perché da essa, nemmeno indirettamente, può dedursi che la delegazione è necessaria anche per gli inventari non giudiziali». Al contempo evidenziando come il notaio può redigere altri inventari di questo tipo, ma anche qualora dovesse accertarsi il contrario, «se, cioè, dalla legge dovesse dedursi che il notaio non può procedere ad inventari non giudiziali, non basterebbe certo la designazione dell'autorità giudiziaria ad eliminare il divieto». Ma v. anche Id., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 166.

[17] Così G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357 nell'evidenziare come «si tratta in entrambi i casi di inventari ordinati dalla legge, ma nel primo è certo che l'inventario non potrà mai essere redatto in forma giudiziale e nel secondo la legge prevede come normale l'inventario stragiudiziale».

inventari ordinati dalla legge che *devono* essere redatti in forma giudiziale. L'inventario ordinato dalla legge, insomma, non è necessariamente un inventario giudiziale»[18].

Quanto alla *ratio* sottesa al riservare talune ipotesi di inventario (cd. giudiziale) alla competenza dell'autorità giudiziaria, prevedendo anche specifiche modalità di redazione agli artt. 769 ss. c.p.c., secondo la medesima dottrina: «se si passano in rassegna i casi in cui è certo che l'inventario deve essere redatto con lo speciale procedimento regolato dal codice di procedura civile, si constata che sono tutti casi di amministrazione limitata di un complesso di beni altrui o di beni sui quali altri soggetti hanno, o è probabile che abbiano, diritti. Si tratta, cioè, di casi in cui, perché vi è conflitto in atto o perché è probabile che vi sia conflitto, l'amministrazione del soggetto al quale è attribuita non è libera perché la legge pone dei limiti ai poteri dell'amministrazione e, sia per impedire sottrazioni e abusi, sia per rendere più facili i controlli, ordina l'accertamento della consistenza dei beni amministrati e, in alcuni casi, anche del loro valore. Si tratta, dunque, di fattispecie nelle quali è indiscutibilmente giusto che l'accertamento sia fatto sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, soprattutto perché il soggetto (o i soggetti), nel cui interesse è fatto l'accertamento, si trova (o si trovano) nella impossibilità, per incapacità o per altro, di controllarne la veridicità»[19].

Muovendosi in quest'ordine di idee, è possibile, dunque, affermare, in via più generale che:

1) l'art. 1, secondo comma, n. 4 non rappresenta «una attribuzione nuova concessa al notaio con la legge del 1913, bensì il riconoscimento formale di una funzione già esistente in capo al notaio»[20], che «riflette attribuzioni che già i codici civili, commerciale e di procedura civile avevano concesso al notaio»[21] e che trova attualmente il proprio fondamento normativo nell'art. 1, primo comma, della legge notarile;
2) gli artt. 769 ss. cod. proc. civ. «più che statuire sulla legittimazione del notaio o del cancelliere alla redazione dell'inventario, appaiono destinati a disciplinare le formalità redazionali dell'inventario stesso, prendendo a punto di riferimento la fattispecie dell'inventario successivo alla rimozione dei sigilli»[22]; in altri termini, «queste norme presuppongono la

[18] Così G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357 secondo il quale «accertare se la legge richieda un inventario giudiziale, o un inventario redatto in forma diversa, è problema pratico da risolvere caso per caso. Non è facile, infatti, formulare una regola valida per tutti i casi».

[19] Così G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357-1358.

[20] Così G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., 5 ed ivi ulteriori riferimenti.

[21] Così Degni, *Commento alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, Roma, 1913, 9.

[22] G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., 5.

competenza del giudice ad emettere determinati provvedimenti, in ordine ai quali l'inventario si pone come una delle formalità conseguenziali»[23].

Questa impostazione ha trovato progressivamente riscontro sia in giurisprudenza che in dottrina[24]. Ciò, soprattutto in ragione di una interpretazione, a monte, della formula di cui all'art. 777 c.p.c. (secondo cui la disciplina dell'inventario giudiziario dettata dagli artt. 769 ss. si applica «a ogni inventario ordinato dalla legge») come riferita (non ad ogni ipotesi di inventario comunque previsto da una disposizione di legge ma) soltanto a quelle fattispecie nelle quali la disciplina normativa comporti che l'inventario debba essere redatto nella "forma giudiziale" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.[25].

Detta impostazione è stata, poi, in qualche modo "avallata" anche dal legislatore, il quale, nel modificare il citato art. 49, c. 5, del d.p.r. n. 637/1972 con l'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990, ha espressamente previsto, in quest'ultima norma, la competenza del notaio a redigere l'inventario di cui si discute, con conseguente esclusione della necessità di una preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria[26].

4. Segue: la riforma dell'art. 769 cod. proc. civ. (legge n. 10/2022)

[23] G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., 5.

[24] Cfr. Trib. Monza, decreto 19 marzo 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 2972 ss.; Trib. Mantova 15 ottobre 1983, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Contratti bancari*, n. 17; Trib. Ferrara 24 dicembre 1982, in *Riv. not.*, 1983, 159 ss.; *contra* Trib. Napoli 5 aprile 1984, in *Dir. e giur.* 1984, 567; App. Napoli 2 dicembre 1981, in *Dir. e giur.*, 1983, 161 ss.; Trib. Napoli 4 maggio 1981, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Successioni (imposta)*, n. 35; Pret. Napoli 25 maggio 1978, in *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Notaio*, n. 10. In dottrina cfr.: Casu, *Verbale di apertura delle cassette di sicurezza*, studio n. 500/2 del 17 ottobre 1981, in Banca dati Angelo Gallizia; 3; Girino, *Le funzioni del notaio*, in *Riv. not.*, 1983, 1081; Protetti'-Di Zenzo, *La legge notarile*, Milano, 1987, 67; De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353; Id., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162; Pajardi, *Parere*, in *Rassegna* di P. Carusi, in *Il notaro*, 1963, 62; Morello, *Ipotesi di lavoro in materia di verbali di cassette di sicurezza*, *Il Notaro*, 1973, 103; Migliori, *La «memoria» del consiglio nazionale e la sicurezza delle cassette*, in *Il Notaro*, 1974, 45.

[25] Sulle possibili ipotesi di inventari imposti dalla legge per i quali è pacificamente ammessa la forma stragiudiziale cfr. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353 ss; ID, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162 ss.

[26] Cfr. Pret. Torino, 21 marzo 1991 in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1993, II, 473 ss. ed ivi nota di Montedoro, *L'apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale*; nonché Boero, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, in *Riv. not.*, 1996, 717 ss.

In questo contesto si inserisce la riforma dell'art. 769 c.p.c., ad opera della legge n. 10 del 17 febbraio 2012[27], nel senso di consentire che, in talune ipotesi di inventari cd. giudiziali, il notaio possa essere incaricato direttamente dalla parte e non già delegato dall'autorità giudiziaria, così come originariamente previsto da questa norma per tutte le ipotesi di inventari cd. giudiziali[28].

Trattasi di riforma di grande impatto, non solo dal punto di vista pratico-operativo, ma anche sistematico.

La prima ricaduta di ordine sistematico si coglie proprio con riferimento alla competenza del notaio in tema di inventario.

Il suddetto intervento legislativo sembrerebbe, infatti, sancire il definitivo superamento dell'impostazione tendente a ravvisare il fondamento normativo esclusivo della competenza notarile in tema di inventario nell'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile, posto che, in forza della riforma dell'art. 769 c.p.c., vi sono ipotesi in cui il notaio può essere incaricato a svolgere le operazioni di inventario direttamente dalla parte (anziché su delega dell'autorità giudiziaria) che, in quanto tali, non possono trovare il proprio fondamento normativo nell'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile.

In realtà vi erano già siffatte ipotesi, ancorché circoscritte agli inventari stragiudiziali, ma in forza della suddetta riforma queste ipotesi si sono ampliate e, soprattutto, si sono estese anche alla differente tipologia degli inventari giudiziali, che, come abbiamo avuto modo di evidenziare, secondo taluna dottrina, non solo rappresentavano le uniche ipotesi di inventari rientranti nella competenza notarile, ma anche il motivo per ritenere che questa fosse una competenza derivata, e non propria del notaio, che trovava il suo fondamento esclusivo nell'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile, anziché nell'art. 1, primo comma, della medesima legge.

Ammesso e non consesso, dunque, che, a differenza di quanto ritenuto dall'impostazione dottrinale appena più sopra richiamata, la competenza del notaio in tema di inventario potesse trovare il proprio fondamento, prima della riforma dell'art. 769 c.p.c., esclusivamente nell'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile, dopo questa riforma ciò non è più sostenibile.

---

[27] Su cui cfr. più ampiamente E. FABIANI (Studio n. 283-2012/C), *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 4/2012, 1079 ss. e in *Europa e diritto privato,* 2012, n. 3, 843 ss.

[28] Più precisamente l'intervento sull'art. 769 c.p.c. si è tradotto nell'aggiunta, dopo il terzo comma, di un nuovo comma del seguente tenore: «quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».

In altri termini, non è più dubitabile che la delega dell'autorità giudiziaria non costituisca un presupposto imprescindibile, in ogni caso, per lo svolgimento delle operazioni di inventario da parte del notaio. Con conseguente superamento anche dell'assunto che aveva trovato riscontro nella giurisprudenza di merito e in dottrina, secondo il quale il verbale di inventario redatto da un notaio non delegato dall'autorità giudiziaria era affetto da nullità[29]. Ovviamente, nelle ipotesi in cui ciò è divenuto legittimo in forza del nuovo testo dell'art. 769 c.p.c. (così come riformato nel 2012).

Siamo, dunque, di fronte ad una riforma che offre un ulteriore argomento in favore della tesi secondo la quale la competenza del notaio in tema di inventario è una competenza propria dello stesso e non già una competenza derivata dall'autorità giudiziaria.

Un ulteriore effetto di ordine sistematico, di carattere più generale, della riforma dell'art. 769 c.p.c. si coglie sul piano del tradizionale distinguo fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale, posto che, per l'effetto, occorre stabilire, anche ai fini della qualificazione dell'inventario redatto dal notaio ai sensi degli art. 769 ss. c.p.c. su incarico di parte (e non su delega dell'autorità giudiziaria), se la delega dell'autorità giudiziaria rappresenti un tratto caratterizzante imprescindibile ai fini della qualificazione di un determinato inventario come inventario giudiziale ovvero se possa comunque essere così qualificato (anche in assenza di delega da parte dell'autorità giudiziaria) in quanto redatto secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769 e seg. del codice di rito civile.

Già *ante* riforma, parte della dottrina attribuiva rilevanza qualificatoria decisiva alla "fonte" dell'inventario, ritenendo «la distinzione tra inventario giudiziale (o dovuto) e stragiudiziale» legata al fatto «che esso trovi la propria fonte in un ordine dell'autorità giudiziaria, o in un accordo intervenuto tra le parti, omettendo l'intervento del pubblico ufficiale»[30]. Altra dottrina, invece, tendeva ad assumere a dato caratterizzante dell'inventario giudiziale (non la delega da parte dell'autorità giudiziaria ma) l'essere questo redatto secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769-775 c.p.c.[31]. A fronte di autori che tendevano ad assumere a parametro di riferimento entrambi i suddetti elementi definendo, più in particolare, l'inventario giudiziale come «quello

[29] Cfr. nella giurisprudenza di merito antecedente all'intervento normativo novellatore sull'art. 769 c.p.c. Trib. Firenze 2 luglio 1962 in *Foro it*., Rep. 1962, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 56 e in *Giur. tosc*., 1962, 509 ss. In dottrina cfr. A. CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, in BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni, V. La successione mortis causa nel diritto processuale civile, fallimentare, del lavoro, internazionale privato, penale, processuale penale, tributario*, Milano, 2009, cit., 83; CEA, voce *Successione. V) Apertura delle successioni – dir. proc. civ*., in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, 8- 9; GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2437-2438.

[30] Così SCUTO, *Inventario*, cit., 4; nonché CEA, *Successione*, cit., 9.

[31] Cfr. COMUNALE, *Inventario*, cit., 636; nonché C. GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2437.

redatto da notaio secondo una specifica disciplina formale su delega del giudice nei casi in cui è ordinato dalla legge»[32].

Basti qui evidenziare, senza voler entrare in questa sede nella non agevole problematica sottesa alla qualificazione dell'inventario redatto dal notaio ai sensi degli artt. 769 ss. c.p.c. su incarico di parte (e non su delega dell'autorità giudiziaria)[33], come ai fini della nostra indagine qualificheremo come inventari giudiziali quelli redatti ai sensi degli artt. 769 ss. c.p.c. (ancorché su incarico di parte e non previa delega dell'autorità giudiziaria) e come inventari stragiudiziali tutti gli altri.

Assumeremo, dunque, a parametro di riferimento per la nostra indagine una nozione ampia, non solo di inventario giudiziale, ma anche di inventario stragiudiziale.

Per intendersi, non quella propugnata da una parte della dottrina, secondo la quale l'inventario stragiudiziale sarebbe caratterizzato (oltre che dalla suddetta assenza di delega da parte dell'autorità giudiziaria) dal previo accordo delle parti in ordine alla redazione dell'inventario e dall'autonoma redazione dello stesso ad opera delle stesse (senza l'intervento, dunque, del pubblico ufficiale)[34]. Ma quella propugnata da altra dottrina tendente a ricondurre nell'ambito di questa categoria anche gli inventari redatti (non su delega dell'autorità giudiziaria ma) su incarico delle parti a ciò interessate nella forma (non della scrittura privata, se del caso autenticata dal notaio, ma) dell'atto pubblico notarile[35], talvolta qualificati «inventari stragiudiziali in forma pubblica»[36] o «inventari volontari» o «inventari per atto pubblico notarile non giudiziale»[37].

5. I controversi confini della competenza notarile in tema di atti non negoziali

[32] Così Rocca, *Note su un inventario giudiziale dei beni dello scomparso*, in *Riv. del not.*, 2006, 1129.

[33] Ci troviamo, infatti, dinanzi ad un'ipotesi nuova, o indubbiamente assai peculiare, rispetto al tradizionale panorama facente capo al nostro ordinamento, dato che, per la prima volta, un inventario, ancorché soggetto alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., può prescindere, in determinate ipotesi (rappresentate dai casi in cui non si sia già proceduto all'apposizione dei sigilli ed il notaio non sia stato già designato dal defunto nel testamento), dalla nomina dell'autorità giudiziaria (cfr. più ampiamente E. Fabiani, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.).

[34] Cfr. Scuto, *Inventario*, cit., 4; nonché Cea, *Successione*, cit., 9.

[35] Cfr. G. De Rubertis, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 166 ss.

[36] Così G. De Rubertis, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec.169 nota 18.

[37] Cfr. Rocca, *Note su un inventario giudiziale dei beni dello scomparso*, cit., spec. 1131.

Alla luce di quanto sinora evidenziato emerge con nettezza come, anche alla luce della riforma del 2012 dell'art. 769 ss. c.p.c., il dibattito sul fondamento e sui confini della competenza del notaio in tema di inventario non può non involgere anche il dibattito di carattere più generale in ordine ai confini della competenza generale del notaio di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile e segnatamente quello relativo alla competenza del notaio in tema di atti non negoziali.

I confini della competenza notarile in tema di atti non negoziali sono tradizionalmente assai controversi.

Più precisamente, è assai dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, la sussistenza, o meno, di una competenza generalizzata del notaio (ossia non circoscritta ai soli casi espressamente previsti dalla legge) a ricevere (non solo atti negoziali ma anche) atti non negoziali[38].

Sul punto, fondamentalmente, si contendono il campo, sin da epoca ormai risalente, due contrapposti indirizzi.

Secondo una prima impostazione[39], dalla formulazione dell'art. 1 l. not. discenderebbe il principio di carattere generale secondo il quale il notaio, mentre avrebbe una competenza di carattere generale a ricevere atti negoziali, potrebbe, invece, ricevere atti non negoziali nei soli casi in cui sia espressamente autorizzato dalla legge[40]. Tale assunto viene argomentato dalla

---

[38] Su cui cfr. E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)*, cit., 393 ss.; ID., *L'intervento del notaio nell'assunzione della prova*, cit., 1063 ss.

[39] Cfr. TRIOLA, *Atti di istruzione preventiva e contrarietà all'ordine pubblico ex art. 28 n. 1 l. not*., in *Riv. not*., 1972, 1320; ma v. anche FALZONE-ALIBRANDI, voce *Constatazione (verbale di)*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, I, Roma, 1973, 673; nonché PROTETTI'-DE MARTINIS-DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 2016, spec. 96-97.

[40] Che non sono comunque rari. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla previsione di cui all'art. 2674, 2° comma, c.c. ove, in relazione al divieto del conservatore di «ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati», si prevede che «le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni». Alla previsione di cui all'art. 2, 4° comma, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 in forza del quale «la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: … b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati». Alla concessione delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 17 l. 2 luglio 1949, n. 408 in relazione alle quali anche la S.C. ha avuto modo di ritenere che il contribuente possa fornire la prova del requisito dell'effettiva abitazione di un immobile ad una determinata data «con ogni mezzo previsto dall'ordinamento» ivi compreso un «atto di constatazione da parte di notaio» (così Cass. 13 novembre 1986, n. 6653, in *Riv. giur. edilizia*, 1987, I, 499 ss.; ma nello stesso senso v. anche: Comm. trib. centrale, 26 marzo 1983, n. 319, in *Comm. trib. centr*., 1983, I, 96; Comm. trib. centrale,

formulazione della norma: quanto al comma 1, nella parte in cui definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti»; quanto al comma 2, nella parte in cui esordisce con l'espressione «ai notai è concessa anche la facoltà di (...) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; (...); ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale».

Secondo un differente orientamento dottrinale, il notaio possiederebbe, invece, una competenza di carattere generale a ricevere tanto atti negoziali che atti non negoziali[41]. Ciò, proprio in forza del disposto di cui all'art. 1 l. not., la cui elencazione analitica, contenuta nel secondo comma, non avrebbe lo scopo di indicare in modo tassativo le competenze notarili in tema di atti non negoziali, ma soltanto quello di sgombrare il campo da ogni dubbio in ordine alla competenza del notaio a ricevere anche tali atti[42]; nonché, in forza, oltre che della previsione di cui all'art. 1 r.d.l. n. 1666 del 1937, delle previsioni codicistiche (*in primis* l'art. 2699 c.c.) che ricollegano la pubblica fede all'atto pubblico, le quali non mirerebbero ad individuare la competenza del notaio ma la darebbero piuttosto per presupposta.

L'impostazione di fondo tendente a ricostruire in termini estensivi la competenza notarile in tema di atti non negoziali, oltre ad essere stata sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato in più occasioni, ha trovato un significativo riscontro anche nella già citata riforma dell'art. 769 c.p.c. di

---

9 febbraio 1982, n. 639, in *Comm. trib. centr*., 1982, I, 279; Comm. trib. centrale, 12 giugno 1981, n. 2505, in *Comm. trib. centr*., 1981, I, 724)..

[41] Cfr. GIULIANI (nota senza titolo) in *Riv. not*., 1961, spec. 498; S. TONDO, *Documentazione notarile a fini non negoziali* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali a cura della Commissione Studi*, 1, Milano, 1986, 279 ss.; ID., *Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, 6.1, Milano, 2001, 500 ss.; G. CASU, *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, 5.2, Milano, 1998, 537 ss.; ID., *Dismissione del patrimonio pubblico e verbale d'asta*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, n. 2/2003, 392 ss.; ID. in TONDO-RUOTOLO-CASU, *Il documento* in *Tratt. di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* diretto da P. Perlingieri, IX, 9, Napoli, 2003, 15 ss. Per una critica a quest'impostazione cfr. MILILOTTI, *Verbali di constatazione e funzioni notarili*, in *Riv. not*., 1989, 581 ss. secondo il quale «il notaio quale pubblico ufficiale non ha una competenza illimitata a formare verbali di constatazione, ma ristretta alle sole ipotesi disciplinate normativamente», mentre «il notaio quale libero professionista può rilasciare dichiarazioni aventi il più ampio contenuto, anche constatativo, cui non è possibile attribuire il valore di atti notarili, in quanto tali di fede privilegiata».

[42] Più in dettaglio, in questa prospettiva, si è affermato (GIULIANI, op. cit.) che l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge notarile, ancorché analitica, non ha lo scopo di indicare in modo rigoroso e tassativo le competenze notarili, ma soltanto quello di evitare che vi sia dubbio sulla competenza del notaio a ricevere gli atti indicati.

cui alla legge n. 10/2012, in forza della quale è oggi molto più difficoltoso rispetto al passato ritenere che la previsione di carattere generale di cui al comma 1° dell'art. 1 della legge notarile abbia ad oggetto i soli atti negoziali (e non anche gli atti non negoziali). Infatti, come già affermato in precedenti studi del Consiglio Nazionale del Notariato[43], nel nostro ordinamento sussiste ormai una norma del codice di procedura civile, avente una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario dei beni ereditari), ossia il nuovo art. 769 c.p.c., in forza della quale un significativo numero di inventari (non delegati dall'autorità giudiziaria) non sono sicuramente riconducibili nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 2°, n. 4, lett. b) e non possono, conseguentemente, non rinvenire il loro referente, sul piano della competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui al comma 1° dell'art. 1 l. not., la quale dunque, cosi come ritenuto dalla dottrina che propugna una interpretazione estensiva della competenza notarile, non può non ricomprendere anche gli atti a contenuto non negoziale (siano essi inventari cd. volontari o, in via più generale, verbali di constatazione).

Anche sotto il profilo della competenza notarile in genere in tema di atti non negoziali, a ben vedere, si può cogliere, dunque, una ricaduta di ordine sistematico della riforma dell'art. 769 ss. c.p.c. (ad opera della legge n. 10/2012), e non solo, come già evidenziato, con specifico riferimento alla competenza notarile in tema di inventario e al distinguo fra inventari giudiziali e stragiudiziali.

6. La competenza generalizzata del notaio in tema di verbali di constatazione e l'efficacia probatoria degli stessi

Una delle questioni più discusse, nonché di maggiore interesse ai fini che qui rilevano, che si pone con riferimento alla delimitazione dei confini della competenza notarile in tema di atti non negoziali è se, in assenza di una specifica disposizione di carattere generale in materia, sussista o meno una competenza notarile generalizzata a ricevere verbali di constatazione.

Nel nostro ordinamento, infatti, non solo non vi è una definizione legislativa di verbale di constatazione, ma neanche una norma che ne stabilisca espressamente l'ammissibilità in via

[43] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit. e ivi ulteriori riferimenti.

generale, pur sussistendo diverse ipotesi normative di verbali di constatazione[44], cui si sono affiancate, nel corso del tempo, ulteriori ipotesi sperimentate nella prassi[45].

Ci troviamo di fronte ad una figura destinata, per definizione, ad ospitare la constatazione dei fatti più disparati per il conseguimento di un novero di finalità estremamente diversificate fra loro, che possiede, in quanto tale, grandi potenzialità, soprattutto con riferimento alle situazioni connotate da urgenza[46], rispetto alle quali, talvolta, potrebbe anche svolgere una funzione insostituibile[47].

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risalente nel tempo, relativo alla sussistenza di una competenza generalizzata del notaio a ricevere verbali di constatazione è, dunque, un dibattito (non meramente teorico ma) estremamente attuale e ricco di importanti ricadute di ordine pratico.

---

[44] Si pensi, a titolo esemplificativo, ai verbali di constatazione del rifiuto o del ritardo del Conservatore dei Registri Immobiliari nell'esecuzione delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni richieste, nonché nella spedizione delle copie e dei certificati di cui all'art. 2674 c.c. e ai verbali di constatazione di ingiurie o di resistenze subite nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 53 l. not. (su cui cfr. per tutti GIRINO, *Le funzioni del notaio*, cit., 1082).

[45] Si pensi, a titolo esemplificativo, all'atto pubblico di ripetizione di negozio già stipulato per scrittura privata, ai verbali di constatazione di abitabilità di fabbricati di nuova costruzione – onde conseguire i benefici ex L. 2 luglio 1949, n. 408 -, ai verbali di constatazione del rifiuto di una parte a sottoscrivere l'atto con l'esposizione dei relativi motivi (su cui su cui cfr. per tutti GIRINO, *Le funzioni del notaio*, cit., 1082).

[46] Cfr. LASAGNA, *Il notaro e le sue funzioni*, III, Genova, 1974, 1407 secondo il quale «gli atti o verbali di constatazione sono destinati a fissare un evento od uno stato di fatto di un determinato luogo e in un determinato momento, onde impedire che questi fatti od eventi possano successivamente mutare. …. Gli atti in oggetto non sono espressamente previsti da alcuna norma di legge, ma sono largamente usati in pratica, specialmente in via d'urgenza …»

[47] Cfr. TARRAGÓN ALBELLA, *I verbali di constatazione prezioso mezzo di prova e non illeciti disciplinari in diritto spagnolo*, *Notariato*, 2012, 5, 543 il quale indica, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di un soggetto che si rivolge al notaio con urgenza chiedendo che questi raggiunga immediatamente il proprio ristorante al fine di constatare quanto ivi accaduto. In particolare, a causa di un'incessante pioggia, il locale era stato sommerso ed era caduto l'intonaco tanto che i clienti avevano dovuto abbandonare i loro tavoli senza aver finito di cenare. Pertanto il notaio, arrivato al ristorante, identificato il richiedente, legge e sottoscrive la richiesta, scatta le fotografie, prende nota dell'identità dei clienti, raccoglie le loro versioni sull'accaduto, avvertendo loro che potrebbero finanche esser chiamati a testimoniare di fronte al giudice, in quanto le dichiarazioni rese dinanzi al notaio non servono come prova testimoniale, ed assumeranno il valore che il giudice riterrà di attribuir loro, qualora non si possa testimoniare dinanzi a lui, o mediante rogatoria presso altro giudice, prendo nota delle circostanze che considero possano assumere rilevanza. Dopodiché il notaio redige il verbale di constatazione, riferendo anche dei fatti riscontrati. Secondo questo A., questo verbale servirà: «a poter sempre dimostrare, in sede giudiziale e stragiudiziale, forte della pubblica fede notarile, vale a dire, mediante un documento pubblico, lo stato in cui si trovava il locale, in un dato giorno ed ora, chi era presente, quale aspetto aveva il locale, nonché le altre circostanze che il notaio ha potuto riscontrare coi suoi sensi e che emergono dalle foto allegate. Il verbale, evidentemente, non proverà né da dove provenisse l'acqua, né cosa avesse fatto precipitare l'intonaco, ma nessuno potrà dubitare del fatto che l'intonaco sia caduto, in quanto è il notaio ad affermarlo».

Si tratta, evidentemente, di una *species* del più ampio dibattito, in precedenza richiamato, avente ad oggetto la sussistenza o meno di una competenza generalizzata del notaio a ricevere i soli atti negoziali ovvero anche gli atti non negoziali, quali, per l'appunto, (anche) i verbali di constatazione, che, peraltro, nel caso di specie ha attratto l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sin da epoca risalente nel tempo, sotto lo specifico profilo della possibilità o meno per il notaio di ricevere (anche) verbali (di constatazione) contenenti dichiarazioni testimoniali.

L'aderire all'una o all'altra delle due impostazioni dottrinali contrapposte appena più sopra richiamate sulla competenza notarile in tema di atti non negoziali non è priva di conseguenze anche con riferimento all'ipotesi in esame.

La prima impostazione, infatti, finisce per circoscrivere la competenza del notaio (anche) in tema di verbali di constatazione, ritenendosi, più precisamente, che il notaio possa riceverli nei soli casi espressamente previsti dalla legge, e dunque con riferimento alle sole ipotesi ivi indicate.

La seconda impostazione, all'opposto, amplia la competenza del notaio (anche) in tema di verbali di constatazione, ritenendosi che il notaio possa riceverli anche in assenza di una espressa disposizione di legge che lo abiliti a procedere in tal senso, e dunque anche con riferimento ad ipotesi che non siano fatte oggetto di previsione normativa espressa.

In giurisprudenza si registrano poche ma significative affermazioni, proprio con riguardo alla ricevibilità da parte del notaio dei verbali di constatazione, a sostegno della prospettiva più liberale.

Nella giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto, in particolare, che «la constatazione notarile di fatti obiettivi costituisce un accertamento che rientra nelle funzioni del notaio ed il verbale relativo, anche se non costituisce mezzo di prova in senso tecnico, può rappresentare un elemento indiziario, come qualsiasi scritto proveniente da un terzo, estraneo al processo in cui esso venga esibito; pertanto il giudice ha la facoltà di desumere argomento di prova o una presunzione a seconda delle circostanze»[48].

In modo analogo si è pronunciata, in più occasioni, la giurisprudenza di merito, pur non mancando anche pronunce di segno contrario[49].

---

[48] Così Cass. 21 giugno 1960, n. 1644 in *Foro it*. Rep., 1960, voce *Prova in genere in materia civile*, n. 83. Ma v. anche Cass. 9 dicembre 1960, n. 32125, in *Giust. civ*., 1960, I, 2063; Cass. 27 marzo 1945, in *Riv. not*., 1947, 35.

[49] Cfr. App. Catania 31 dicembre 1966, in *Riv. not*., 1967, 453; Trib. Napoli 16 maggio 1986, in *Riv. not*., 1987, 154 ss. secondo il quale: «non costituisce atto di istruzione preventiva, e quindi illecito disciplinare ai sensi dell'art. 28 legge notarile, la redazione di un atto in cui il notaio, su richiesta del promittente-acquirente, rifiutatosi di stipulare il contratto definitivo, faccia risultare le dichiarazioni addotte a giustificazione del rifiuto. Non è nullo e non può integrare infrazione disciplinare l'atto notarile contenente le dichiarazioni dei promittenti acquirenti sulle ragioni del loro rifiuto a stipulare l'atto di compravendita, non potendo tali dichiarazioni essere

In questa sede basti evidenziare come, il Consiglio Nazionale del Notariato ha sempre sostenuto, nel corso del tempo, che la competenza notarile *ex* art. 1 legge not. comprende anche i verbali di constatazione, sottolineando peraltro come in ogni atto notarile sussista un *quid* ineliminabile di attività constatativa[50].

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, peraltro, ha anche avuto modo di sottolineare[51] come questa conclusione, già avallata dalla lettera dell'art. 1 della legge notarile[52] e dalle previsioni codicistiche (*in prims* l'art. 2699 c.c.) che ricollegano la pubblica fede all'atto pubblico[53]:

- trova tradizionalmente riscontro anche nella cd. funzione antiprocessuale da sempre riconosciuta al notaio nel nostro ordinamento, stante l'importante funzione deflattiva del contenzioso propria dei verbali di constatazione, peraltro già fortemente valorizzata da altri ordinamenti (quali, in particolare, la Spagna)[54];

- ha trovato un ulteriore importante riscontro, in epoca più recente, nella modificazione dell'art. 769 c.p.c. ad opera della l. n. 10/2012 per i motivi già in precedenza evidenziati [55].

---

considerate atto di istruzione preventiva, contenente cioè deposizioni di testi a futura memoria, in quanto nell'eventuale giudizio di merito, in ordine all'inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, i medesimi assumeranno la qualità di parti e non mai quella di testimoni. Le dichiarazioni dei promittenti acquirenti, raccolte dal notaio, non possono essere considerate come atto di istruzione preventiva, contenente, cioè, deposizioni di testi a futura memoria, in quanto nell'eventuale giudizio di merito, in ordine all'inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, gli stessi assumeranno la qualità di parti e non mai quella di testimoni». Ancora, Trib. Torino 15 dicembre 1993, in *Riv. not*., 1994, 134 ss., secondo il quale «il verbale di mancata comparizione delle parti redatto dal notaio, in quanto non rientra fra gli atti tassativamente riservati alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di cui agli art. 692-698 c.p.c., ma, al contrario, consiste in semplici dichiarazioni unilaterali e parziali di fatti ovvero in anticipazioni del contenuto di future difese, non rientra fra gli atti espressamente proibiti dalla legge *ex* art. 28 legge not.». *Contra*: Trib. Milano 21 aprile 1961, in *Riv. not*., 1961, 497; Trib. Milano 14 settembre 1962, in *Vita not*., 1966, 334; Trib. Milano 1° marzo 1957, in *Riv. not*., 1957, 659.

[50] Cfr. G. Casu, *verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, cit. con riferimenti anche alla forma cui è soggetto il verbale di constatazione.

[51] Cfr. più ampiamente E. Fabiani, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[52] La cui elencazione analitica, contenuta nel secondo comma, non avrebbe lo scopo di indicare in modo tassativo le competenze notarili in tema di atti non negoziali, ma soltanto quello di sgombrare il campo ad ogni dubbio in ordine alla competenza del notaio a ricevere anche tali atti.

[53] Che non mirano ad individuare la competenza del notaio ma la danno piuttosto per presupposta.

[54] Cfr. Tarragón Albella, *I verbali di constatazione prezioso mezzo di prova e non illeciti disciplinari in diritto spagnolo*, cit., 543 il quale definisce i verbali di constatazione come documenti originali a raccolta nei quali il Notaio, a istanza di parte, dà atto dei fatti e circostanze di cui è stato testimone o che gli risultano e che per la loro natura non sono oggetto di un contratto.

[55] Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, per effetto della riforma dell'art. 769 c.p.c. è assai più arduo ritenere che l'art. 1 della legge notarile abbia ad oggetto i soli atti negoziali (e non anche gli atti non negoziali), esistendo ormai nel nostro ordinamento

Ancora più articolato è il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di verbali di constatazione contenenti dichiarazioni testimoniali.

Secondo un'impostazione giurisprudenziale, seppur ormai molto risalente nel tempo, che fa capo alla Corte di cassazione incorre nella violazione dell'art. 28 l. not. «il notaio che raccoglie deposizioni testimoniali preventive»[56]. Più in dettaglio, secondo la S.C., detta ricezione di dichiarazioni testimoniali è «contraria all'ordine pubblico (rientrando così nella sfera di applicazione dell'art. 28, n. 1), giacché tende a fissare in una maniera determinata con carattere pubblico la verità di un fatto oggetto di future eventuali indagini dell'autorità giudiziaria, in aperta violazione della libertà dei testimoni e con alterazioni del corso regolare del processo»[57]. Al contempo, la ricezione di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio importerebbe «l'usurpazione di funzioni riservate all'autorità giudiziaria»[58] ed al riguardo non potrebbe «farsi distinzione tra dichiarazioni riferentesi

una norma del codice di procedura civile, avente una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario di beni ereditari), qual è per l'appunto il nuovo art. 769 c.p.c., in forza della quale un significativo numero di inventari (non delegati dall'autorità giudiziaria) non sono sicuramente riconducibili nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) (che presuppone inequivocabilmente la delega dell'autorità giudiziaria) e non possono, conseguentemente, non rinvenire il loro referente, sul piano della competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui al primo comma dell'art. 1 l. not., che dunque, così come ritenuto dalla dottrina che propugna una interpretazione estensiva della competenza notarile, non può non ricomprendere anche gli atti a contenuto non negoziale (siano essi inventari cd. volontari o verbali di constatazione).

[56] Cfr. per tutte in tal senso: Cass. 20 aprile 1963, n. 977, in *Foro it.*, 1963, I, 1721 e *Giust. civ.*, 1963, I, 980; Cass. 13 novembre 1957, n. 4380 in *Foro it.*, 1958, I, 657 ove si precisa, più in dettaglio, che «la ricezione di dichiarazioni testimoniali da parte dei notai è esclusa, sia dagli atti che egli è facultato a compiere per sua competenza diretta, sia da quelli di competenza delegata»; nonché nella giurisprudenza ancor più risalente di legittimità Cass. 18 agosto 1943 in *Riv. legisl. fisc.*, 1943, 660 e Cass. 27 marzo 1945 in *Riv. not.*, 1947, 35 ss. con nota di Andrioli. Ma v. anche nella più risalente giurisprudenza di merito, sotto la vigenza del previgente codice di procedura civile: Trib. Milano 6 marzo 1939 e Corte d'Appello di Milano 2 maggio 1939 entrambe in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, 210 ss. con nota Carnelutti le quali hanno, rispettivamente, ritenuto: che «il processo verbale con il quale il notaro rappresenta l'avvenimento di un fatto, che non consiste in una dichiarazione di volontà, non ha la piena efficacia probatoria prevista dall'art. 1317 cod. civ.»; e che «non si può riconoscere alcuna efficacia probatoria alle constatazioni notarili fatte a richiesta delle parti interessate per avere una prova precostituita dei fatti, che si vogliono porre a fondamento dei propri diritti».

[57] Così Cass. 20 aprile 1963, n. 977, cit.

[58] Così, ancora, Cass. 20 aprile 1963, n. 977, cit.; ma v. anche, ancor più diffusamente, Cass. 13 novembre 1957, n. 4380, cit. secondo la quale «il notaio è chiamato ad accertare o documentare fatti attuali, contestuali al suo accertamento, non ad accogliere rievocazioni o rivelazioni di fatti passati, che possono essere assunti come elementi di giudizio dell'autorità giudiziaria. In via eccezionale la legge gli concede la facoltà di ricevere con giuramento atti di notorietà (art. 1, n. 2, t.u.). Usurpa, quindi, le funzioni dell'autorità giudiziaria e, atteso il carattere pubblicistico delle norme di diritto processuale, viola l'espresso divieto di ricevere atti contrari all'ordine pubblico, il notaio che raccoglie dichiarazioni testimoniali». L'impostazione di cui a tali pronunce a cavallo degli anni '60 finisce per riprendere, nella sostanza, quella di cui alla più risalente Cass. 27 marzo 1945, cit., la quale, dopo aver preventivamente evidenziato come il notaio deve «rifiutarsi di redigere un atto che chiaramente contrasti all'ordine pubblico, anche se non urti contro una espressa norma proibitiva, giacché tutto ciò che non è compatibile con l'ordinamento giuridico-politico dello Stato è virtualmente vietato dalla legge

a procedimenti in corso e dichiarazioni relative a liti non ancora iniziate, perché anche le assunzioni di prove preventive partecipano sempre, quanto alle condizioni di ammissibilità, della garanzia giurisdizionale; mentre la loro esecuzione è soggetta, dal lato formale, alla disciplina comune dei mezzi probatori»[59].

Questa impostazione giurisprudenziale, oltre che risalente e circoscritta ad un esiguo numero di pronunce, non può neanche considerarsi pienamente uniforme in quanto la S.C., nell'intervenire sul tema, in una occasione, pur ribadendo il principio di fondo secondo il quale si deve «escludere … la competenza del notaio ad assumere mezzi di prova destinati ad essere utilizzati nel processo, poiché tale competenza è riservata esclusivamente al giudice, con la garanzia del contraddittorio, anche nei casi di particolare urgenza (art. 692 e ss. c.p.c.)», ha ritenuto comunque che «la dichiarazione giurata resa al notaio su fatti che possono essere rilevanti al fine della risoluzione della controversia non ha il valore della deposizione resa al giudice nel processo, ma può costituire solo un elemento indiziario, come un qualsiasi scritto proveniente da un terzo estraneo al processo in cui essa venga esibita»[60].

---

stessa», già negli anni '40 era giunta a concludere: che «l'assunzione … di prove testimoniali dirette a far le veci di quelle richieste dai codici del rito civile e penale non può ritenersi di competenza del notaio», posto che la legge notarile «specifica ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 in modo tassativo» gli atti di carattere giudiziale che il notaio può redigere (oltre quelli di sua specifica competenza); e che «assumendo tali dichiarazioni testimoniali, il notaio viene a sovvertire le norme della giurisdizione, di cui l'autorità giudiziaria è sola investita, e della quale vengono ad essere usurpate le funzioni. Ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico per il carattere incontrovertibile di diritto pubblico che hanno le norme processuali, le quali sono la garanzia giuridica del processo. Va pure considerato che con le dette usurpazioni di prove testimoniali resta vincolata moralmente e giuridicamente la coscienza del testimone che ha deposto, previo giuramento, innanzi al notaio, a discapito della sincerità e serenità che egli deve avere al momento di deporre davanti al magistrato. In tal guisa gli atti giudiziari, disciplinati dalla legislazione processuale, vengono turbati dall'opera del notaio connessa con un interesse sociale di così alta importanza che non è lecito modificare o derogare senza compiere atto contrario a quell'ordine sociale su cui l'organizzazione dello Stato riposa».

[59] Così, ancora, Cass. 20 aprile 1963, n. 977, cit.; ma v. anche Cass. 13 novembre 1957, n. 4380, cit. secondo la quale «la distinzione fra dichiarazioni testimoniali riguardanti procedimenti giudiziari già in corso e dichiarazioni afferenti a liti non ancora iniziate è del tutto arbitraria, stanteché anche l'assunzione di prova preventiva è demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria (art. 692 e 693 cod. proc. civ.). Correttamente, dunque, nell'una e nell'altra ipotesi, il notaio è ritenuto responsabile di infrazione all'art. 28, n. 1, del t.u. n. 89 del 1913. Le deposizioni testimoniali a futura memoria, aventi carattere cautelare, siccome destinate ad essere utilizzate in un giudizio già in corso, ma sospeso e interrotto, o in un giudizio del quale è prevedibile la insorgenza, partecipano appieno della garanzia giurisdizionale; la loro ammissibilità presuppone determinate condizioni, la cui sussistenza è compito soltanto del giudice valutare ed apprezzare; parimenti la loro esecuzione soggiace, dal lato formale, alla disciplina comune dei mezzi probatori in genere».

[60] Così Cass. 22 giugno 1955 n. 1938, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1045 ss. la quale pone in rilievo come «l'ordinamento sul Notariato ed altre leggi attribuiscono al notaio la competenza a ricevere deposizioni giurate di testimoni solo per la formazione di atti di notorietà in materie espressamente determinate; in tali casi l'atto di notorietà è idoneo a costituire la prova di un fatto giuridicamente rilevante e consente alla parte di conseguire quell'effetto specifico in relazione al quale la legge lo ammette. Devesi comunque escludere, però, la competenza del notaio ad assumere mezzi di prova destinati ad essere utilizzati nel processo, poiché tale competenza è riservata

Il quadro complessivo di riferimento si fa ancor più variegato quando si volge lo sguardo dalla giurisprudenza alla dottrina, tutt'altro che uniforme sul punto, dato che occorre anzitutto aver ben presente come non sussiste (non solo in astratto, ma anche alla luce dei risultati cui è approdata la dottrina esistente in materia) un rapporto di conseguenzialità necessitata fra accoglimento dell'impostazione estensiva in tema di competenza notarile (in precedenza riferita) e ritenuta ammissibilità della verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio.

Più in dettaglio, in via tendenziale si può affermare che:

- i sostenitori della lettura estensiva della competenza notarile di cui all'art. 1 della legge notarile (in precedenza riferita), oltre ad escludere la sussistenza di qualsivoglia violazione dell'art. 28 della l. not. in ipotesi di verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio, tendono a ricomprendere lo svolgimento di questa attività nell'ambito della competenza notarile, riconoscendo al contempo a tali dichiarazioni la valenza di mero indizio o di argomento di prova[61];

- i sostenitori della lettura restrittiva della competenza notarile di cui all'art. 1 della legge notarile (in precedenza riferita), ritengono, invece, talvolta non consentita la verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, con conseguente violazione dell'art. 28 l. not., e più spesso semplicemente inutile la stessa, nel senso che, pur nell'assenza di una violazione dell'art. 28 l. not., dette dichiarazioni sarebbero prive di ogni valenza probatoria[62].

---

esclusivamente al giudice, con la garanzia del contraddittorio, anche nei casi di particolare urgenza (art. 692 e ss. c.p.c.). Ma se la dichiarazione giurata davanti al notaio su fatti che devono essere accertati nel corso dell'istruzione non ha natura di un atto del processo né il valore di una deposizione testimoniale, essa tuttavia contiene gli elementi di forma e di sostanza di una dichiarazione scritta proveniente da una persona estranea al processo, e pertanto può essere utilizzata dal giudice, secondo la giurisprudenza di questa Corte … come elemento indiziario, idoneo a fornire, in concorso di altre risultanze processuali, una prova piena».

[61] Cfr. TONDO, *Documentazione notarile a fini non negoziali*, cit., 279 ss.; ID., *Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali*, cit., 500 ss.; CASU, *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, cit., 537 ss.; ID. in TONDO-RUOTOLO-CASU, *Il documento*, cit., 15 ss.

[62] Cfr. ANDRIOLI, *Istruzione civile preventiva e attribuzioni notarili*, in *Riv. not.*, 1947, II, 37 il quale giunge a concludere «che il notaro non è competente ad assumere mezzi istruttori in via preventiva» e che, «non solo egli, ove contravvenga a quel divieto, incorre in responsabilità disciplinare, ma le prove, in tal guisa assunte, non hanno alcun valore», argomentando a tal fine, fondamentalmente: 1) dall'art. 1 della legge notarile (e non dall'art. 28 della medesima legge), «il quale distingue due classi di attribuzioni: da una parte la ricezione degli atti tra vivi e di ultima volontà cui attribuisce la pubblica fede; dall'altra la formazione di una serie di atti della più svariata natura, che la stessa formula normativa – "ai notai è concessa anche la facoltà di …" - pone come eccezione rispetto alla prima categoria di atti», con conseguente esclusione della possibilità che «le norme che disciplinano gli atti della seconda categoria siano suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica»; 2) dall'assunto secondo il quale «gli atti con i quali si esercita la funzione giurisdizionale, formano oggetto di esclusiva competenza degli organi dello Stato, con la conseguenza che le eccezioni non sono suscettibili di estensione se non si vuol ledere questo che è un principio generale dello Stato moderno»; 3) dalla differenza fra il codice abrogato di procedura civile e quello vigente, posto che, «mentre il codice del 1865 considerava soltanto la prova testimoniale a futura memoria, il codice che tuttora ci regge, ha delineato e disciplinato la categoria della istruzione preventiva, la quale non

Al contempo, non è mancato chi, pur accogliendo a monte la lettura estensiva della competenza notarile di cui all'art. 1 della legge notarile (in precedenza riferita), è giunto comunque ad escludere l'ammissibilità della verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio, per lo più in ragione della presenza di specifiche norme ritenute ostative con riferimento al singolo caso di specie, quali, segnatamente, gli art. 692 ss. del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva[63].

Questo dato è già di per sé esplicativo della peculiarità propria della problematica in esame, rispetto a quella di carattere più generale in tema di verbali di constatazione, come del resto comprovato anche dalla rilevanza attribuita dalla dottrina intervenuta sul tema, ai fini dell'individuazione della soluzione più corretta da dare al problema, alla differente disciplina processuale dell'istruzione preventiva sotto il vecchio codice di procedura civile del 1865 e sotto quello attuale del 1940.

Sotto il vigore del previgente codice di procedura civile del 1865, in cui l'assunzione giudiziale preventiva o anticipata di una prova era circoscritta alla sola ipotesi dell'assunzione a futura memoria della prova testimoniale (art. 251 c.p.c.), autorevole dottrina[64], infatti, nell'occuparsi della

---

consente, per l'appunto, al Notaio di raccogliere quelle che il Donà … chiamava prove notarili: quello scopo preventivo che il Donà assegnava agli incombenti raccolti dal notaro, è per l'appunto perseguito dagli art. 692 e 699 del codice, la cui finalità consiste nell'assicurare elementi di convinzione del magistrato ancor prima che sia stato promosso il giudizio». Ma v. anche TRIOLA, *Atti di istruzione preventiva e contrarietà all'ordine pubblico ex art. 28 n. 1 l.n.*, cit., 1320 ss. secondo il quale «sembra preferibile la tesi secondo la quale il notaio non può ricevere atti di istruzione preventiva in genere» ed «anche i verbali di constatazione, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, non rientrano nelle attribuzioni notarili», ma «incompetenza del notaio a ricevere atti di istruzione preventiva non significa … adesione alla tesi giurisprudenziale secondo la quale tali atti sarebbero contrari all'ordine pubblico» in quanto, conformemente a quanto già ritenuto da Andrioli (*Istruzione civile preventiva e attribuzioni notarili*, cit., spec. 36), «è erroneo affermare che ciò che non è previsto dalla norma positiva è contrario all'ordine pubblico. … L'atto non previsto dalla legge notarile, quindi, non è, per ciò solo, contrario all'ordine pubblico», né potrebbe ritenersi, come invece fa S.C., che nel caso di specie «il notaio usurperebbe funzioni riservate all'autorità giudiziaria».

[63] Cfr. G. DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 168 il quale, pur facendosi portatore di una lettura dell'art. 1 della legge notarile tendente ad estendere la competenza del notaio in tema di atti a contenuto non negoziale, ivi compresi i verbali di constatazione, ritiene che «è, invece, sicuramente fuori della competenza notarile l'assunzione di prove a futura memoria (riservata alla esclusiva competenza della magistratura)».

[64] Il riferimento è a CARNELUTTI, *Assunzione di prove per mezzo del notaro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, 210 ss. secondo il quale già alla luce della lettera dell'art. 1 l. not. «non si può ritenere che la funzione documentale del notaro sia ristretta alle dichiarazioni giuridiche»; e detta conclusione sarebbe avvalorata: dalla lettera dell'art. 2069 c.c., «secondo il quale le parti possono ricorrere al notaio per la constatazione del rifiuto o ritardo del conservatore delle ipoteche a ricevere in consegna i titoli, a fare le trascrizioni, inscrizioni o annotazioni richieste a spedire le copie e i certificati; anche qui si tratta di una constatazione di fatti piuttosto che di dichiarazioni giuridiche»; nonché da «altre norme, ov'è presupposta una funzione del notaro, la quale si riferisce, anziché al

"assunzione di prove per mezzo del notaro" con riferimento all'ispezione di un fatto, argomentava in favore dell'ammissibilità della stessa (anche) in ragione dell'assenza di una norma che ne consentisse l'assunzione in via preventiva da parte del giudice[65]. Mentre, invece, altra dottrina, giungeva alla conclusione opposta, sotto il vigore del codice di procedura civile del 1940, argomentando (anche) dalla presenza di una norma che consentiva al giudice l'assunzione in via preventiva (non solo della prova testimoniale ma) anche dell'accertamento tecnico e dell'ispezione giudiziale[66].

In questa sede basti evidenziare come il Consiglio Nazionale del Notariato, non solo ha escluso in radice ogni possibile violazione dell'art. 28 l. not.[67], ma ha ritenuto che questa peculiare ipotesi di verbali di constatazione, oltre a rientrare anch'essa nella competenza notarile di cui all'art. 1 l. not., non incontri ostacoli in specifiche disposizioni (quali segnatamente gli art. 692 ss. c.p.c.) o, in via più generale, nella usurpazione di funzioni riservate all'autorità giudiziaria (così come ritenuto da risalenti pronunce della Cassazione in materia) in quanto, nel caso di specie, non ci troviamo di fronte ad una vera e propria prova testimoniale, ma ad una cd. prova atipica[68].

---

ricevimento di dichiarazioni giuridiche, alla constatazione di fatti materiali; ricordo, fra le altre, la disposizione dell'art. 2 del decreto 7 agosto 1936, n. 1531 sul procedimento di ingiunzione, ove si parla di "estratto autentico dei … libri di commercio e di quelli prescritti dalle leggi fiscali"; l'estratto autentico non è altro che un estratto notarile». E, «comunque, la tesi restrittiva è senza dubbio contraria a quelle esigenze di certezza del diritto, alle quali risponde la formazione delle prove documentali dotate di particolari garanzie e perciò di privilegiata efficacia. Non si saprebbe perché, se la legge si fida del notaro per il ricevimento di dichiarazioni giuridiche, altrettanta fiducia non debba essere riposta in lui per le constatazioni di fatti materiali; né perché, di conseguenza, le parti non si possano efficacemente provvedere, quando credono, di una prova pienamente efficace anche rispetto a questi ultimi».

[65] Cfr. CARNELUTTI, *Assunzione di prove per mezzo del notaro*, cit., 218-219 nel porre al contempo l'accento sul distinguo fra l'attività di «interrogazione di testimoni» e quella di «ispezione di un fatto», nonché in via più generale fra testimonianza e ispezione.

[66] Cfr. ANDRIOLI, *Istruzione civile preventiva e attribuzioni notarili*, cit., spec. 37 secondo il quale «le argomentazioni che il Carnelutti … aveva adottato per legittimare l'assunzione di prove preventive per mezzo di notaro, se avevano valore per l'accesso giudiziale e per la perizia, assunti sotto l'impero del codice abrogato, non ne conservano più alcuno per il codice vigente: per vero il Carnelutti si era richiamato al carattere tassativo dell'art. 251 che, è ora superato dagli articoli del codice vigente».

[67] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[68] La letteratura in materia è vastissima. Cfr. fra gli altri, senza alcuna pretesa di completezza: LASERRA, *Critica delle cosiddette "prove innominate"*, in *Giur. it.*, 1960, I, 1, 838 ss.; TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 389 ss.; ID., *La prova dei fatti giuridici*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.* già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, III, t. 2, sez. I, Milano, 1992, 377 ss.; ID. (a cura di), *La prova nel processo civile* in *Tratt. di dir. civ. e comm.* già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2012, 72 ss.; CAVALLONE, *Critica della teoria delle prove atipiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 679 ss.; ID., *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 686 ss.; VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, 356 ss.; MONTESANO, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 233 ss.; TARZIA, *Problemi del contraddittorio nell'istruzione probatoria civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 634 ss.;

La corretta qualificazione della verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio dipende, evidentemente, anzitutto dalla nozione di prova testimoniale[69] che assumiamo a parametro di riferimento e, più precisamente, dalla rilevanza (decisiva o meno) che si attribuisca, nell'ambito della stessa, alla natura "giudiziale" delle dichiarazioni testimoniali[70] ed al connesso profilo della "oralità"[71]. Ma ciò che rileva maggiormente ai nostri fini è che siamo di fronte ad un'ipotesi che non è qualificabile come prova testimoniale alla luce della relativa nozione fatta propria dal nostro codice di rito civile. E ciò, si badi, non solo se assumiamo a parametro di riferimento la tradizionale nozione codicistica di prova testimoniale, intesa fondamentalmente come prova orale per antonomasia assunta dal giudice nel contraddittorio delle parti, ma anche se assumiamo quella di testimonianza scritta di cui alla legge n. 69 del 2009[72], prima circoscritta

---

CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1986, 819 ss.; G.F. RICCI, *Le prove illecite nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, 34 ss.; ID., *Le prove atipiche*, Milano, 1999; ID., *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, 409 ss.; ID., *Le prove atipiche fra ricerca della verità e diritto di difesa*, in AA.VV., *Le prove nel processo civile*. Atti del Convegno di Cagliari del 7-8 ottobre 2005, Milano, 2007, 173 ss.; ANGELONI, *Le prove illecite*, Padova, 1992; DE STEFANO, *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*, Padova, 1999, 298 ss.; MAERO, *Le prove atipiche nel processo civile*, Padova, 2001; CARRATTA, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 27 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2023, 438-439; LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, 1447 ss.; COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 52 ss.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile. II. Il processo ordinario*, Bari, 2025, 190 ss.

[69] Su cui cfr. per tutti: ANDRIOLI, voce *Prova testimoniale (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967, 329 ss.; TARUFFO, voce *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 729 ss.; DONDI, voce *Prova testimoniale nel processo civile*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVI, Torino, 1997, 41 ss.; COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 571 ss.

[70] Si è ritenuto che la tradizionale e ricorrente definizione di prova testimoniale nel senso che questa «consiste nelle dichiarazioni giudiziali di fatto emesse da persone estranee alla controversia», necessiterebbe, in quanto «definizione generale di un fenomeno complesso», di alcune precisazioni, e fra queste, anzitutto quella relativa alla «necessaria natura "giudiziale" delle dichiarazioni testimoniali», per cui costituirebbero prova testimoniale in senso proprio «solo le dichiarazioni rese in giudizio, secondo il procedimento d'assunzione della prova disciplinato dalla legge», mentre «le dichiarazioni di natura testimoniale rese fuori del giudizio o contenute in documenti di vario tipo non sono dunque prove testimoniali ma prove atipiche, non prive di una possibile efficacia probatoria, ma neppure equiparabili alla testimonianza in senso proprio» (così TARUFFO, *Prova testimoniale*, ciy., 729; ma v. anche DONDI, *Prova testimoniale nel processo civile*, cit., 41).

[71] Nel senso che, se si assume ad elemento caratterizzante della prova testimoniale la natura giudiziale e/o l'oralità, nel caso di specie deve ritenersi che ci troviamo di fronte (non ad una prova testimoniale ma) ad una prova documentale. Viceversa, se si ritiene che la natura giudiziale e/o l'oralità non costituiscano elementi indefettibili della nozione di prova testimoniale, quanto meno non può escludersi in via di principio che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad una prova testimoniale (seppur latamente intesa) (cfr. per tutti, nella dottrina più risalente, CARNELUTTI, *La prova civile*. *Parte generale. Il concetto giuridico della prova*, Milano, 1992 (rist.), 136 s. e nota 197 e, in quella più recente, BESSO, *La prova prima del processo*, Torino, 2004, 197).

[72] La quale non rappresenta un nuovo e distinto mezzo di prova rispetto alla prova testimoniale ma "solo" una differente modalità di assunzione della prova testimoniale alternativa rispetto a quella (orale) tradizionale, con conseguente applicabilità al nuovo istituto

esclusivamente al giudizio arbitrale[73]. Per effetto dell'introduzione di questa nuova modalità di assunzione della prova testimoniale, infatti, si modifica il "rapporto" fra prova testimoniale ed atipicità della prova, ma ciò non significa affatto che venga meno l'atipicità della dichiarazione proveniente da un terzo contenuta in un documento (indipendentemente dal fatto che detta dichiarazione sia stata o meno raccolta da un pubblico ufficiale come il notaio).

A ben vedere, infatti, per effetto della riforma di cui alla legge n. 69 del 2009 cessa di essere atipica, in quanto tale, la modalità di assunzione della testimonianza per iscritto ma lo è, comunque, la sua assunzione (in forma scritta) al di fuori delle modalità predeterminate dai nuovi artt. 257-*bis* c.p.c. e 103-*bis* c.p.c., ossia in assenza di un processo già pendente, di un provvedimento del giudice che disponga l'assunzione della prova per iscritto, di una predeterminazione dei relativi capitoli, della utilizzazione del relativo "modello di testimonianza", etc.

Per cui, per intendersi, anche dopo la riforma del 2009, l'assunzione della prova testimoniale in forma scritta (non è "tipica" ma) resta (piuttosto) "atipica" qualora avvenga con modalità differenti da quelle predeterminate dal legislatore del 2009, con conseguente impossibilità di riconoscerle la medesima valenza probatoria della prova testimoniale (sia essa assunta nella tradizionale forma orale, dinanzi al giudice e nel contraddittorio delle parti, oppure nella nuova forma scritta di cui agli artt. 257-*bis* c.p.c. e 103-*bis* c.p.c.).

Nell'ipotesi in esame ci troviamo, dunque, di fronte ad una prova c.d. atipica, espressione nell'ambito della quale si tendono a ricomprendere sia le prove che non rientrano nel "catalogo" risultante dal codice civile e di procedura civile sia le prove che, pur trovando corrispondenza in tale catalogo, siano state assunte con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge[74]; da ciò, la riconducibilità nell'ambito di questa categoria di una casistica estremamente variegata[75].

---

delle norme sulla prova testimoniale, salva una valutazione, caso per caso, di compatibilità (cfr. E. FABIANI, *Note sulla nuova figura di testimonianza (c.d. scritta) introdotta dalla legge n. 69 del 2009*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, 829).

[73] In relazione al quale, già prima dell'intervento del legislatore di cui alla legge n. 69 del 2009, il codice di procedura civile prevedeva una disposizione (contenuta originariamente nell'art. 819-*ter* e dopo la riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 nell'art. 816-*ter* c.p.c.) in forza della quale «gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono».

[74] Cfr. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile. II. Il processo ordinario*, cit., 190-191.

[75] Che va, per intendersi (ed a mero titolo esemplificativo), dalla dichiarazione (di scienza) contenuta in uno scritto proveniente da un terzo, alla c.d. perizia stragiudiziale, alle prove raccolte in un diverso giudizio, alla sentenza resa in un diverso processo (spesso penale) per i fatti in essa accertati, fino ad arrivare alle nuove prove create dal progresso delle scienze e della tecnologia (quali, ad esempio,

Il che vuol dire che, anche nell'ipotesi in esame della verbalizzazione di "dichiarazioni testimoniali" da parte del notaio l'utilizzabilità o meno nell'ambito del processo (a cognizione piena o sommario) e l'eventuale efficacia probatoria finiscono per dipendere dalla posizione assunta, a monte, in ordine alla utilizzabilità ed eventuale efficacia probatoria nel processo (a cognizione piena o sommario) delle cd. prove atipiche.

Al qual proposito basti in questa sede evidenziare come nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti[76], con riferimento al processo civile, nell'assenza di una norma espressa, la giurisprudenza, avversata da buona parte della dottrina (le cui posizioni, di maggiore o minore chiusura, sono peraltro estremamente diversificate), tende ad ammettere l'utilizzabilità delle prove atipiche riconoscendogli per lo più una valenza indiziaria[77], a fronte, anche sotto quest'ultimo profilo (oltre che su quello, a monte, della utilizzabilità), di un panorama dottrinale maggiormente diversificato. E ciò, non solo perché talvolta si è ritenuto che l'efficacia probatoria sarebbe quella

le prove ematologiche e quelle del dna) non assimilabili, neanche ricorrendo all'analogia, alle prove tipiche (così come accade invece, quanto meno stando all'impostazione prevalente, per ipotesi quali il telex e il telefax).

[76] Ove le prove qualificate dalla dottrina italiana come atipiche sono normalmente ammesse nell'ambito della prova documentale o in quella per indizi o presunzioni (così TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., 377; ma v. anche COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 67 ss. ed ivi ulteriori riferimenti).

[77] Rinvio per un più analitico esame di questa tematica, nonché per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

dell'argomento di prova[78], ma anche perché si è ipotizzato che detta efficacia probatoria sarebbe differente a seconda della natura sommaria o a cognizione piena del processo in cui viene invocata[79].

In estrema sintesi, dunque, con riferimento all'efficacia probatoria del verbale di constatazione, se del caso contenente anche la verbalizzazione di "dichiarazioni testimoniali" da parte del notaio, è possibile affermare quanto segue.

Il verbale di constatazione è un atto pubblico rientrante nella competenza del notaio di cui all'art. 1 della legge notarile, per cui l'efficacia probatoria dello stesso, ove siano rispettate le relative regole, non può che essere quella dell'atto pubblico[80], che comunque, in quanto tale, non fa mai piena prova sino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni rese al notaio ma solo del fatto che sono state rese allo stresso in determinate circostanze di tempo e luogo.

Qualora un verbale di constatazione dovesse contenere la verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, rientrerebbe a pieno titolo, per i motivi in precedenza evidenziati, nella suddetta categoria delle cd. prove atipiche.

Conseguentemente, qualora dovesse accedersi all'indirizzo (per lo più di matrice giurisprudenziale) che consente al giudice di fondare il proprio convincimento (anche) su prove atipiche, e più specificamente (anche) su dichiarazioni (di scienza) contenute in scritti provenienti da un terzo, dovrebbe riconoscersi alle suddette dichiarazioni l'efficacia probatoria dell'indizio,

---

[78] Più precisamente, a fronte di chi, anche in dottrina, nell'ammettere l'utilizzabilità delle prove atipiche, gli riconosce valenza indiziaria, non manca: chi, per lo più facendo leva sulla previsione in tema di prove raccolte in un precedente procedimento estinto di cui all'art. 310, 3° comma, c.p.c., riconosce alle prove atipiche la valenza probatoria propria dell'argomento di prova (cfr. MONTESANO, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, cit., 233 ss. nel ritenere, a monte, che gli argomenti di prova «non sono propriamente prove, ma strumenti logico-critici per valutare le prove "tipiche" né possono mai costituire di per sé una compiuta e sufficiente catena di anelli presuntivi, ma solo concorrere, in un ragionamento presuntivo, con altri elementi, tratti … dai risultati delle prove "tipiche" o da fatti notori o pacifici») [78]; e chi, nel rigettare entrambe le prospettive di cui sopra – ed in via più generale la prospettiva tendente a ritenere che «la prova atipica costituisca, di per sé, una *probatio inferior* rispetto alle prove tipiche» -, ritiene che «la determinazione dell'efficacia probatoria della prova atipica deve essere rimessa al "prudente apprezzamento del giudice", secondo quanto prescrive l'art. 116 c.p.c., che è norma generale e, in quanto tale, vale per tutte le prove» (così LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, cit., 1464-1465; ma v. anche TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., spec. 391), se del caso nell'ambito di una prospettiva tendente al contempo a ricostruire la prova atipica come «prova utilizzabile in via sussidiaria». E cioè «in mancanza di altre prove e in mancanza di elementi che la contrastino» (così VERDE, *Prove nuove*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 51, nonché, adesivamente, LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, cit., 1465).

[79] Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[80] Cfr. per tutti G. CASU, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., spec. 7; ID., *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, cit., spec. 538 ss.

dell'argomento di prova, della prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice e/o utilizzabile esclusivamente «in via sussidiaria» (a seconda dell'impostazione dottrinale e/o giurisprudenziale accolta sul punto), senza che, per l'effetto, vi sia alcuna usurpazione (o comunque invasione) delle competenze dell'autorità giudiziaria.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, infatti, quella delle prove atipiche è categoria estremamente eterogenea e variegata, ma ciò che accomuna tutte le relative ipotesi è proprio il trovarci di fronte a prove non contemplate dal codice civile e di procedura civile o assunte con modalità differenti da quelle prescritte dalla legge, con conseguente impossibilità, sul piano logico, che possano integrare una vera e propria usurpazione di funzioni dell'autorità giudiziaria. Anche chi, in dottrina, ne contesta la utilizzabilità nell'ambito del processo civile, infatti, le ritiene (per svariati motivi) prive di efficacia in sede processuale, ma non ravvisa comunque una invasione delle competenze dell'autorità giudiziaria, trattandosi pur sempre di prove differenti da quelle che la legge riserva all'autorità giudiziaria.

7. La competenza generalizzata del notaio in tema di inventari (cd. inventari tipici)

In ragione di tutto quanto appena più sopra evidenziato, non appare dubitabile che, ove nel corso delle operazioni di inventario, il notaio si trovi dinanzi a situazioni particolari che fuoriescono dalle tipiche operazioni contemplate dalla legge, sconfinando nell'ambito dell'attività di mera constatazione di fatti (es. abbandono da parte di uno o più eredi del luogo in cui si stanno compiendo le operazioni di inventario), ben può darne conto nel verbale di inventario senza incorrere in alcuna violazione di legge.

Anche in tal caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un'attività di constatazione di fatti che, per tutti i motivi in precedenza indicati, rientra nella competenza del notaio di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile[81].

Più delicato e complesso è stabilire se possa trovare spazio nel nostro ordinamento la figura dei cd. inventari atipici, ossia stabilire se il notaio possa legittimamente redigere un inventario, su richiesta di parte, anche in ipotesi non previste dalla legge, sempre che, in forza di quanto disposto

[81] Cfr. più ampiamente E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'inventario dei beni e l'attività notarile*, cit.

dall'art. 769 c.p.c., non si tratti di ipotesi in cui sia ancor oggi necessaria la delega dell'autorità giudiziaria o che rientrino comunque nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Pur con le cautele che si impongono a fronte di un quadro normativo non univoco, sembrerebbero sussistere svariati motivi che militano a favore della possibilità per il notaio di ricevere (anche) inventari atipici qualora si tratti di inventari stragiudiziali, ossia non riservati alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il primo di questi motivi risiede nel fatto che la competenza notarile in tema di inventari non è una competenza derivata dall'autorità giudiziaria (così come potrebbe sembrare dalla lettura dell'art. 1, secondo comma, legge notarile, n. 4) ma una competenza propria del notaio che trova il suo fondamento nell'art. 1, primo comma, della legge notarile.

Il notaio, per i motivi in precedenza evidenziati, possiede una competenza generalizzata in tema (non solo di atti negoziali ma anche) di atti non negoziali[82], per cui per escludere la sua competenza generalizzata anche in tema di inventari dovrebbero sussistere previsioni normative di segno contrario o peculiarità dell'attività di cui si discute tali da giustificare detta esclusione.

Queste previsioni normative e peculiarità sussistono esclusivamente con riferimento agli inventari giudiziali, ossia quelli di competenza dell'autorità giudiziaria cui si applicano, sotto il profilo delle modalità di redazione dell'inventario, gli artt. 769 ss. c.p.c.

L'art. 1, secondo comma, n. 4 della legge notarile ha ad oggetto i soli inventari di competenza dell'autorità giudiziaria (originariamente sempre subordinati alla delega dell'autorità giudiziaria e, dopo la riforma dell'art. 769 c.p.c., solo in talune ipotesi) e si limita a prevedere che il notaio può redigere un inventario *anche* su delega dell'autorità giudiziaria e non già che può farlo *solo* su delega dell'autorità giudiziaria.

La legge notarile, avendo ben presente la competenza tradizionalmente riconosciuta al notaio in tema di inventari nei previgenti codici civili, commerciale e di procedura civile[83], dopo averla riconosciuta a quest'ultimo in via generale, nel primo comma, ha avuto cura di specificare, nel secondo comma, che, nelle ipotesi in cui l'inventario è di competenza dell'autorità giudiziaria, il giudice può avvalersi di un notaio (anziché del cancelliere) per redigere l'inventario nel rispetto delle

[82] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[83] Cfr. per tutti DEGNI, *Commento alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, cit., 9.

modalità prescritte dal codice di procedura civile agli artt. 769 ss., che non a caso tradizionalmente si ritiene operi in tal caso in qualità di ausiliario del giudice[84].

In altri termini, le norme del codice di procedura civile (ivi compreso l'art. 769) nulla statuiscono in ordine alla competenza del notaio a ricevere inventari, che è disciplinata dalla legge notarile, ma si limitano a disciplinare le modalità di redazione dell'inventario nelle ipotesi in cui questo rientri nella competenza dell'autorità giudiziaria[85]; e, per effetto della riforma dell'art. 769 c.p.c. ad opera della legge n. 10/2012, la possibilità che, in talune di queste ipotesi, il notaio, ferme restando queste modalità, possa essere incaricato direttamente dalla parte a redigere l'inventario, anziché dall'autorità giudiziaria.

Circostanza, quest'ultima, che non deve stupire, posto che, già in epoca risalente, la dottrina ha avuto modo di evidenziare come la delega dell'autorità giudiziaria non è finalizzata a salvaguardare la terzietà e l'imparzialità del soggetto delegato – che, in quanto notaio, è per definizione terzo ed imparziale -, ma a «liberare l'ufficio da un'incombenza alquanto gravosa»[86].

La riforma del 2012 dell'art. 769 c.p.c., lungi dal costituire il fondamento dell'attribuzione al notaio di una nuova competenza in tema di inventari[87], nel semplificare l'iter procedimentale di designazione del notaio incaricato di redigere un inventario giudiziale, oltre ad imporre di ripensare la delimitazione dei tradizionali confini fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale (per i motivi in precedenza evidenziati), ha fornito basi ancor più solide dal punto di vista sistematico per ritenere:

1) con riferimento alla competenza notarile in tema di inventari, che questa trovi il proprio fondamento normativo nell'art. 1, primo comma, l. not. e non già il suo fondamento

---

[84] Cfr. per tutti in dottrina G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1359 e in giurisprudenza Cass. 29 maggio 1976, n. 1953, in *Vita not*., 1977, 74, in *Foro it*., 1977, I, 487 e *Riv. Not*., 1977, 438.

[85] Cfr. per tutti G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., 5.

[86] Così G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1359; *contra* G. Pugliese, *Usufrutto, uso e abitazione* in *Tratt. di dir. civ*. diretto da Vassalli, Torino, 1972, 455.

[87] E' quanto avevo già sostenuto in E. Fabiani, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.) e non già quanto mi viene attribuito da taluna dottrina (A. Semprini, *Sulla configurabilità di inventari atipici*, cit., 347 e 351) secondo la quale «dal tenore letterale della rinnovata disposizione, non può desumersi con chiarezza una "liberalizzazione" sulla competenza notarile alla realizzazione di atti non negoziali. In altri termini, non risulta effettivamente ben chiaro se tale facoltà spettante al testatore o alla parte (di nominare e incaricare direttamente il notaio all'inventario) possa adottarsi solo con riferimento alle procedure ordinate dalla legge, oppure se la nuova norma sia idonea ad abilitare il notaio all'esercizio di tutte le attività certificative e di inventario sopra indicate (ponendosi così in deroga all'art. 1, n. 4, l. not.): sembra preferibile, in verità, il primo approccio».

normativo esclusivo nell'art. 1, secondo comma, n. 4 della medesima legge, posto che, in forza del nuovo testo dell'art. 769 c.p.c., vi sono ipotesi in cui il notaio può essere incaricato a svolgere le operazioni di inventario direttamente dalla parte (anziché su delega dell'autorità giudiziaria) che, in quanto tali, non possono più trovare il proprio fondamento normativo nell'art. 1, secondo comma, n. 4 l. not.; per i motivi già evidenziati, vi erano, in realtà, già ipotesi di questo tipo, in tema di inventari stragiudiziali, ma per effetto della suddetta riforma ora anche talune ipotesi di inventari giudiziali non possono più trovare il proprio fondamento normativo nell'art. 1, secondo comma, n. 4 l. not.;

2) in via più generale, con riferimento alla competenza del notaio, che a quest'ultimo spetti una competenza generalizzata (anche) in tema di atti non negoziali (e non solo di atti negoziali), posto che, in forza della riforma dell'art. 769 c.p.c., nel nostro ordinamento sussiste ormai una norma del codice di procedura civile, avente una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario dei beni ereditari), ossia il nuovo art. 769 c.p.c., in forza della quale un significativo numero di inventari (non delegati dall'autorità giudiziaria) non sono sicuramente riconducibili nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 2°, n. 4, lett. b) e non possono, conseguentemente, non rinvenire il loro referente, sul piano della competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui al comma 1° dell'art. 1 l. not., la quale dunque, cosi come ritenuto dalla dottrina che propugna una interpretazione estensiva della competenza notarile, non può non ricomprendere anche gli atti a contenuto non negoziale (siano essi inventari giudiziali o stragiudiziali o verbali di constatazione)[88].

Ad ulteriore conferma del suddetto assunto è possibile altresì evidenziare come, nessuno dubita che nel nostro ordinamento possano trovare spazio gli inventari stragiudiziali (tradizionalmente distinti in inventari semplici o in contraddittorio), rispetto ai quali, se la legge non prescrive alcuna forma, non si vede per quale motivo questa forma non possa essere la forma solenne, a maggior ragione ove detta forma risponda ad una esigenza e ad un interesse meritevole di tutela delle parti, oltre a rientrare a pieno titolo nella funzione del notaio, per i motivi in precedenza evidenziati.

La funzione antiprocessuale del notaio, tradizionalmente evidenziata dalla dottrina con riferimento agli atti negoziali, costituisce un tratto caratterizzante dell'attività notarile nel suo

[88] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

complesso, ivi compresa, dunque, l'attività che il notaio pone in essere con riferimento ad atti non negoziali (come i verbali di constatazione e gli inventari atipici).

Se le parti si rivolgono al notaio per la redazione di un inventario (o di un verbale di constatazione) in ipotesi non previste dalla legge, v'è evidentemente un'esigenza di tutela che non è pienamente soddisfatta dalle ipotesi tipiche di inventario (e di verbali di constatazione), che, per i motivi appena più sopra evidenziati, può essere colmata dalla competenza generalizzata del notaio a ricevere (anche) atti non negoziali di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile.

Con specifico riferimento agli inventari, detto assunto trova un ulteriore riscontro in quella dottrina che, nel delineare una pluralità di distinguo in relazione agli inventari stragiudiziali, opera anche quello fra inventari redatti nella forma della scrittura privata, se del caso autenticata dal notaio, e inventari redatti, su incarico delle parti, nella forma dell'atto pubblico notarile, talvolta qualificati «inventari stragiudiziali in forma pubblica»[89], talaltra «inventari per atto pubblico notarile non giudiziale»[90].

Sotto il profilo della forma, dunque, l'inventario stragiudiziale, oltre a poter venire in rilievo come inventario semplice o in contraddittorio, può assumere sia la forma della scrittura privata che dell'atto pubblico[91]. Con inevitabili conseguenze, come avremo modo di vedere meglio di qui a breve, sul piano probatorio.

Ad ulteriore conferma della correttezza della soluzione qui propugnata, si considerino, infine, i forti punti di contatto esistenti fra l'inventario ed i verbali di constatazione, i quali rientrano anch'essi, nella competenza notarile di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile[92].

Senza voler entrare, in questa sede, nel dibattito dottrinale inerente la sussistenza o meno di una piena coincidenza fra le due figure[93], non appare dubitabile che ci troviamo di fronte a figure quanto meno limitrofe che hanno significativi punti di contatto.

---

[89] Così G. De Rubertis, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec.169 nota 18

[90] Così Rocca, *Note su un inventario giudiziale dei beni dello scomparso*, cit., 1131.

[91] Cfr. per tutti Comunale, *Inventario*, cit., 636.

[92] Cfr. più ampiamente E. Fabiani, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[93] Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti: G. Casu, *Apertura cassette di sicurezza*, cit., spec. 5-6; G. De Rubertis, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1363; Id., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 167-168.

Anzitutto, in entrambi i casi si tratta di atti pubblici a contenuto non negoziale finalizzati a cristallizzare un evento o uno stato di fatto in un determinato luogo e in un determinato momento storico.

Anche sotto il profilo dei contenuti si colgono significativi punti di contatto, trattandosi, in entrambi i casi, di processi verbali incentrati sulla descrizione di quanto personalmente constatato dal notaio ed eventualmente nel recepimento di dichiarazioni di terzi.

L'inventario è un atto di accertamento con il quale colui che provvede all'inventario accerta che esistono in determinate circostanze di tempo e luogo determinate cose, ma questo accertamento non ha carattere di giudizio (se non accessorio, quando sia accompagnato dalla stima), bensì di descrizione di cose *inventae*, cioè trovate[94].

A fronte del suddetto nocciolo comune, la constatazione si caratterizza, rispetto all'inventario, per l'avere oggetto e finalità di ben più ampia portata.

Nel caso dell'inventario, infatti, oggetto e finalità sono fondamentalmente circoscritti all'individuazione dei beni rientranti nel patrimonio di una persona, e dunque all'accertamento della consistenza di quest'ultimo, per lo più a garanzia degli aventi diritto sul medesimo e/o al fine di determinare la responsabilità di chi lo amministra.

Non altrettanto può ritenersi per il verbale di constatazione, che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, ha finalità ben più ampie.

Ciò posto, non si vede per quale motivo, a fronte del quadro normativo di riferimento in precedenza esaminato, dovrebbe pervenirsi a conclusioni differenti sulla competenza notarile in tema di verbali di constatazione ed inventari stragiudiziali trattandosi di figure che, anche se non pienamente identificabili (come invece ritenuto da una parte della dottrina), presentano indubbiamente il suddetto nocciolo comune, che risponde anche ad interessi delle parti meritevoli di tutela, oltre che ad esigenze di ordine oggettivo di deflazione del contezioso giudiziale.

8. Segue: la disciplina applicabile agli inventari atipici

[94] Così S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano, 1966, 79. Più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti dottrinali, cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'inventario dei beni e l'attività notarile*, cit.

L'aver individuato il fondamento normativo della competenza notarile in tema di inventari stragiudiziali atipici, consente agevolmente di individuare anche la disciplina applicabile in queste peculiari ipotesi.

In ragione di quanto appena più sopra evidenziato, infatti, la norma di riferimento non può essere l'art. 777 cod. proc. civ. il quale reca "Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario" e prevede che: «le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice di procedura civile per l'inventario dei beni dei minori». Trattasi, infatti, di norma di riferimento per gli inventari giudiziali che non può trovare applicazione con riferimento agli inventari stragiudiziali.

In altri termini, l'espressione «inventario ordinato dalla legge» non può essere intesa in senso letterale ed estremamente ampio come riferita a tutti gli inventari ordinari dalla legge, dato che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, esistono pacificamente inventari ordinati dalla legge cui non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.

Queste norme, dunque, non possano trovare applicazione nelle ipotesi di inventari stragiudiziali[95], che, come pure evidenziato in dottrina, ciascuno può liberamente formare per proprie svariate ragioni, salva l'osservanza delle speciali formalità stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori[96].

In assenza di prescrizioni di forma, è ben possibile che le parti ricorrano alla forma solenne incaricando un notaio.

---

[95] Cfr. da ultimo in tal senso, pur negando a monte la competenza del notaio a ricevere inventari atipici, A. Semprini, *Sulla configurabilità di inventari atipici*, cit., 347 secondo il quale l'art. 777 c.p.c. «non effettua alcuna precisazione sugli inventari effettuati dal notaio; si può però dedurre, dal contenuto letterale della norma, che vi sarà un'applicazione indiscriminata della disciplina giuridica dettata dal codice di procedura civile (previa valutazione di compatibilità) anche agli inventari differenti da quello ereditario, purché siano ordinati dalla legge; di converso, sembrerebbe potersi sostenere che la citata disciplina (contenente oneri di avviso, diritti di assistenza, regole per la descrizione dei beni, ecc.) non dovrà applicarsi agli inventari non ordinati dalla legge (cd. atipici). Sicché, teoricamente, laddove il notaio fosse ritenuto competente alla realizzazione di inventari atipici, anche quest'ultimo potrebbe discostarsi dalla regolamentazione dettata dal codice di procedura civile».

[96] Così M. Di Marzio, *Codice di procedure civile commentato, Dejure online*, *sub* art. 777 c.p.c. Ma v. anche G. Cattaneo, voce *Inventario*, in *Dig. disc. priv*., Sez. civ., X, Torino, 1993, 158 secondo il quale non sono soggetti ad una disciplina specifica quagli inventari che vengono posti in essere al di fuori delle ipotesi previste dalle norme e che di solito si riferiscono «non ad un patrimonio, bensì ad un insieme di cose, che per qualche motivo vengono considerate come un complesso unitario (per es. una biblioteca, una collezione, l'arredamento di un appartamento, e simili). Naturalmente gli interessati sono liberi di eseguire tali inventari con le modalità e le forme che preferiscono».

Si tratta delle ipotesi che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, la dottrina qualifica come «inventari stragiudiziali in forma pubblica» o «inventari per atto pubblico notarile non giudiziale».

In definitiva, nelle ipotesi in esame, la presenza del notaio e la natura dell'inventario dallo stesso redatto, ossia quella di atto pubblico, impongono di ritenere che trovino applicazione le relative disposizioni (e non già quelle del codice di procedura civile di cui agli artt. 769 ss.), in conformità con quanto ritenuto dalla dottrina che ammette la possibilità che gli inventari stragiudiziali possano essere redatti anche in forma solenne[97], oltre che con l'esatta delimitazione dei confini, in precedenza delineata, fra questa figura e la differente figura degli inventari cd. giudiziali (ancorché ricevuti dal notaio su istanza di parte, e non già su delega dell'autorità giudiziaria, in forza della più volte richiamata riforma dell'art. 769 c.p.c.).

9. Segue: l'efficacia probatoria degli inventari atipici

In linea generale, si tende ad evidenziare come l'efficacia probatoria dell'inventario discende, *de plano*, dalla qualificazione dello stesso, ove redatto dal cancelliere o dal notaio, in termini di atto pubblico, ossia di documento redatto da un «pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede» (art. 2699 c.c.)[98].

La qualità di «pubblico documentatore» del notaio (l. 16 febbraio 1913, n. 89) e del cancelliere (art. 57 c.p.c.), ricorrendo i requisiti previsti dalla legge (art. 2699 e 2701 c.c.), «attribuisce ai fatti documentati nell'inventario una presunzione di fedeltà e di esattezza che si traduce in una efficacia probatoria privilegiata. Il documento infatti fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)»[99].

Più precisamente, si ritiene che il processo verbale di inventario redatto dal cancelliere o da un notaio «ha l'efficacia propria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.)» e, pertanto, «esso fa piena prova,

---

[97] Cfr., anche per ulteriori riferimenti, DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 169-170 secondo il quale «quando la norma che ordina l'inventario ha carattere dispositivo, gli interessati possono compierlo, o farlo compiere, in qualunque forma, compresa naturalmente quella solenne, che non è sufficiente da sola a trasformare l'inventario stragiudiziale in inventario giudiziale. Quello stragiudiziale resta tale anche se redatto da un notaio e non può ritenersi affatto proibito. In caso di eventuale sua utilizzazione in giudizio sarà valutato come qualunque altro mezzo di prova».

[98] Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti, E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'inventario dei beni e l'attività notarile*, cit.

[99] Così COMUNALE, *Inventario*, cit., 641

fino a querela di falso, degli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, delle dichiarazioni a lui rese dai presenti, dell'esistenza dei beni e dei documenti inventariati e dell'esattezza della loro descrizione», mentre, «non hanno invece la stessa efficacia i giudizi da lui espressi con riguardo al valore o allo stato di conservazione dei beni» ed «è chiaro che l'atto non prova la veridicità del contenuto delle scritture inventariate, né di quello delle dichiarazioni rese all'ufficiale dagli interessati e da lui verbalizzate»[100].

Questo principio di carattere generale è stato ribadito, in più occasioni, anche dalla giurisprudenza[101].

Quale l'efficacia dei cd. inventari stragiudiziali atipici?

Evidentemente non può estendersi *de plano* agli inventari atipici l'efficacia probatoria di quelli tipici, ma appare del pari erronea la prospettiva tendente ad individuare l'efficacia probatoria degli stessi proprio in ragione della loro atipicità, ritendo, più precisamente, che gli «effetti di piena prova» sono «ottenibili solo da inventari legislativamente previsti»[102].

Una prospettiva di questo tipo, infatti, non tiene conto dell'estrema eterogeneità degli inventari stragiudiziali, anche sotto il profilo della forma (scrittura privata o atto pubblico), che, come abbiamo

---

[100] Così Cattaneo, *Inventario*, cit., 158. Cfr. anche Di Marzio – Thellung De Courtelary, *Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, Padova, 2000, 96.

[101] Cfr. Cass. 5 aprile 2024, n. 9063; Cass. 16 marzo 2018, n. 6551 secondo le quali «il verbale d'inventario redatto dal notaio *ex* art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare». Ma v. anche Cass. 26 aprile 1983, n. 2626 la quale ha affermato che l'attività diretta alla formazione dell'inventario ha carattere meramente descrittivo della situazione patrimoniale quale risulta dalle carte e dalle note del defunto e la partecipazione di un pubblico ufficiale comporta la prova della verità degli atti da lui compiuti e quindi dell'esistenza delle carte, scritture e note da lui reperite, ma non la rispondenza alla realtà fattuale delle risultanze delle scritture.

[102] Se del caso invocando a sostegno di questo assunto anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di superamento della presunzione di cui all'art. 9, comma 2, TUS (cfr. A. Semprini, *Sulla configurabilità di inventari atipici*, cit., 344 nt. 13). La stessa Corte di cassazione, nell'affermare – in più occasioni - il principio di diritto secondo il quale il superamento della suddetta presunzione è subordinato alla redazione del verbale di inventario nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. (così come testualmente previsto, del resto, dall'art. 9 cit.), ha evidenziato come ci troviamo di fronte ad un «sistema probatorio speciale» e che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., lungi dall'inficiare l'efficacia probatoria dell'inventario, determina, quale unico effetto, il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 9, comma 2, TUS (cfr. più ampiamente E. Fabiani-L. Piccolo, *L'inventario dei beni e l'attività notarile*, cit.; nonché, con più specifico riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di presunzione di cui all'art. 9, comma 2, TUS cfr. E. Fabiani, *La Cassazione interviene sull'inventario di cui all'art. 9, comma 2, TUS* in CNN Notizie 1 dicembre 2025).

già avuto modo di anticipare, non può non avere ricadute anche sotto il profilo dell'efficacia probatoria.

Nelle ipotesi in cui l'inventario stragiudiziale ha la forma della scrittura privata, si tende, per un verso, a ritenere che le dichiarazioni in essa contenute possano avere l'efficacia di confessione stragiudiziale e, per altro verso, a rimarcare la «maggiore attendibilità» dell'inventario stragiudiziale in contraddittorio rispetto a quello semplice, in quanto «la contestazione di non veridicità da parte di uno dei soggetti che ha concorso a redigerlo è resa più difficile anche sul piano probatorio»[103].

Nelle ipotesi in cui l'inventario stragiudiziale sia redatto nella forma dell'atto pubblico, non si vede per quale motivo l'efficacia probatoria dello stesso, ancorché atipico, non possa essere la medesima di quello tipico.

In tal caso, pur in assenza di una disposizione legislativa espressa, decisiva è la presenza (non di un terzo, che potrebbe astrattamente ricoprire differenti ruoli[104] ma) del pubblico ufficiale che pone

[103] Così COMUNALE, *Inventario*, spec. 636 e 641 (ed ivi ulteriori riferimenti) nell'evidenziare al contempo, in via più generale, come «nei casi in cui non è richiesta la forma giudiziale, l'inventario può essere redatto in contraddittorio o per atto pubblico o, talora, dallo stesso titolare del patrimonio (cosiddetto inventario semplice). Si ha inventario in contraddittorio (nella forma della scrittura privata) quando la individuazione e la descrizione dei beni sono effettuate d'accordo dagli stessi interessati: il proprietario e l'usufruttuario; il locatore e il locatario; il mutuante e il mutuatario per beni da ipotecare o da sottoporre a pegno; il depositante e il depositario; gli amministratori di società e i liquidatori; il debitore e i creditori nel concordato amichevole mediante cessione dei beni, ecc.». Secondo il medesimo autore, peraltro, per gli inventari in contraddittorio (ossia «quelli per i quali la legge non prescrive la forma giudiziale e gli interessati non si affidano al ministero di un notaio o non fanno ricorso al pretore ai sensi degli artt. 769 e 777 c.p.c.») «non sembra fondata la tesi di chi, identificandoli con la confessione (stragiudiziale), ritiene che le risultanze dell'inventario (in contraddittorio) fanno fede fra le parti e possano essere impugnate solo se determinate da errore di fatto o da violenza (art. 2732). La distinzione, per l'aspetto che qui interessa, tra inventario così redatto e confessione, entrambe dichiarazioni di verità, non risiede, come a prima vista potrebbe sembrare, sull'assenza nel primo dell'*animus confitendi*, che del resto non è elemento essenziale della confessione; la differenza consiste invece in ciò, che l'inventario in esame è obbligatorio, salvo rinunzia dell'interessato (ad esempio, nell'usufrutto), mentre la confessione è una dichiarazione eminentemente libera. In conseguenza, le dichiarazioni contenute nell'inventario non possono essere eliminate in caso di violenza (morale) o di incapacità, a meno che non siano erronee; la confessione invece, proprio perché ha natura di atto libero, può essere revocata se è stata determinata da violenza o emessa da un incapace, a prescindere dalla veridicità o meno del fatto confessato nel senso e nei limiti precisati dalla recente dottrina»

[104] Cfr. G. PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione*, cit., 461-462 secondo il quale «le parti, anziché compiere personalmente l'inventario, possono farlo compiere ad un terzo, in special modo da un esperto come potrebbe essere, a seconda della specie di cose, un notaio, un geometra, un ragioniere, un perito industriale ecc. L'efficacia di un simile inventario riposa ancora sull'accordo delle parti, ma può risultare differente a seconda delle istruzioni impartite dal terzo. Sono immaginabili in proposito numerose ipotesi, di cui è sufficiente segnalarne le due estreme. Da una parte, è possibile che gli interessati si riservino di approvare le descrizioni e le indicazioni effettuate dal terzo, nel quale caso il terzo svolge soltanto un lavoro preparatorio, che di per sé non ha nessun valore di prova, ma lo acquista in virtù dell'approvazione, ossia dell'accettazione, degli interessati. Dall'altra parte, è possibile invece che gli interessati, pur stabilendo le direttive a cui il terzo dovrà attenersi, si rimettano in definitiva alle sue constatazioni e ai suoi apprezzamenti, ossia accettino in

in essere un atto pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, dato che, come si è già avuto modo di vedere, ci troviamo comunque di fronte ad un atto che rientra a pieno titolo nella competenza notarile e trova il suo fondamento normativo, ancorché "generico", nell'art. 1, primo comma, della legge notarile.

In ragione di ciò è possibile affermare che l'inventario stragiudiziale atipico ricevuto da notaio ed avente la forma dell'atto pubblico ha la medesima efficacia probatoria dell'inventario tipico ricevuto da notaio.

Si consideri, a tal proposito, che l'inventario atipico, pur non trovando il proprio fondamento normativo in una specifica previsione espressa (come l'inventario tipico), trova comunque il proprio fondamento normativo in una previsione normativa (ancorché generica) come l'art. 1, primo comma, legge notarile.

Siamo pur sempre di fronte ad atti pubblici, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art. 2700 c.c., sempre che ricorrano, evidentemente, le relative condizioni.

In conformità con quanto già ritenuto con riferimento all'inventario tipico[105], dunque, anche l'inventario atipico farà piena prova, fino a querela di falso, degli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, delle dichiarazioni a lui rese dai presenti, dell'esistenza dei beni e dei documenti inventariati e dell'esattezza della loro descrizione, mentre non avranno la medesima efficacia i giudizi relativi al contenuto di tali dichiarazioni, aventi ad oggetto il valore e lo stato dei singoli beni, non potendo l'inventario provare la veridicità di siffatte dichiarazioni[106].

Per intendersi, anche in ipotesi di inventari atipici (così come accade per i verbali di constatazione), ciò che viene personalmente constatato dal pubblico ufficiale fa piena prova sino a querela di falso.

---

anticipo l'inventario da lui compiuto. In tal caso il terzo assume la figura di un arbitro libero, assimilabile in sostanza all'arbitratore, in quanto le parti demandano a lui di fissare il contenuto del negozio di accertamento che vogliono concludere, così come in altri casi richiedono al terzo di determinare il prezzo di una vendita o il canone di una locazione o di scegliere la prestazione da eseguire tra due o più prestazioni alternative o di stabilire il beneficiario di un dato rapporto obbligatorio. S'intende che il potere del nostro arbitratore è rigorosamente limitato, giacché egli non solo deve adottare il criterio del *bonus vir* (come spesso gli altri arbitratori), ma deve inoltre seguire le istruzioni delle parti e soprattutto applicare le regole tecniche proprie a ciascuna specie di constatazioni e di apprezzamenti. Egli in altre parole è arbitratore tecnico, sicché l'inventario da lui compiuto è bensì vincolante per le parti, ma solo fino al punto in cui non dipenda da violazioni delle regole tecniche e delle direttive stabilite dalle parti. Queste pertanto possono disconoscerlo, se dimostrino una simile violazione».

[105] Cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'inventario dei beni e l'attività notarile*, cit.

[106] Cfr. G. CATTANEO, voce *Inventario*, cit., 158.

Diversa è l'ipotesi in cui il notaio, nell'inventariare determinati beni o – in via più generale - nel constatare determinati fatti, riceva dichiarazioni di terzi, i cui contenuti, in conformità con le disposizioni che disciplinano l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, non potranno mai fare piena prova fino a querela di falso.

Sono le regole che disciplinano l'efficacia probatoria dell'atto pubblico in genere che ci consentono di delimitare i confini di ciò che, sia in tema di inventari (tipici o atipici) che di verbali di constatazione, fa piena prova fino a querela di falso, residuando eventualmente il problema di qualificare, sul piano probatorio, ciò che fuoriesce dai suddetti confini e che, come abbiamo già evidenziato con riferimento ai verbali di constatazione, trova la sua più corretta collocazione nell'ambito del fenomeno delle cd. prove atipiche.

Avendo taluna dottrina paventato il rischio che il notaio, nel ricevere un inventario atipico, possa invadere le competenze dell'autorità giudiziaria[107], è opportuno ribadire infine, anche in questa sede, quanto già evidenziato con riferimento alla competenza notarile in tema di verbali di constatazione[108].

L'attività posta in essere dal notaio, sia quando riceve un inventario atipico che quanto riceve un verbale di constatazione, non è per null'affatto equiparabile all'attività posta in essere dal giudice in sede giudiziale.

Più specificamente, così come i verbali di constatazione contenenti dichiarazioni testimoniali non sono assimilabili ad una vera e propria prova testimoniale o, in via più generale, al procedimento di

[107] Cfr. A. SEMPRINI, *Sulla configurabilità di inventari atipici*, cit., 351 secondo il quale «laddove si aderisca alla ricostruzione liberale, il notaio dovrà comunque fare attenzione a non esercitare illecitamente funzioni giudiziali. In breve, non potrà utilizzarsi l'inventario (in chiave volontaria) nell'ottica di precostituirsi una prova, realizzando funzioni che dovevano essere svolte mediante uno o più procedimenti giudiziali. Si pensi, ad esempio, alla redazione ad opera del notaio di un inventario volontario con riferimento ad un appartamento oggetto di legato (nell'ottica di consentire la vendita dell'immobile libero dai beni ereditari in esso contenuti): in una situazione analoga, stante la possibilità per il legatario di utilizzare il procedimento della ispezione giudiziale di cui all'art. 696 c.p.c. – con la quale precostituirsi una prova documentale sull'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, nell'ottica di evitare il contenzioso – il notaio che dovesse realizzare un inventario volontario finirebbe per sostituirsi all'autorità giudiziaria (nella cd. istruzione preventiva), con il rischio di violare il divieto di precostituzione di prova. Se ne potrebbe da ciò dedurre che il notaio, nell'ottica di comprendere il suo perimetro di manovra, sia chiamato ad esimersi dal compiere un inventario che realizzi effetti che potevano essere raggiunti anche mediante qualche strumento giudiziale (che la parte, teoricamente, poteva richiedere)».

[108] Cfr. E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

istruzione preventiva, così gli inventari stragiudiziali atipici non sono assimilabili all'ispezione giudiziale.

Non si vede, dunque, come in siffatte ipotesi si possa discorrere di usurpazione da parte del notaio di funzioni riservate all'autorità giudiziaria o comunque di esercizio di funzioni rientranti nella competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria[109].

Per tutti i motivi sinora evidenziati siamo, invece, di fronte ad attività, differenti da quelle del giudice, che rientrano a pieno titolo nella competenza notarile di cui all'art. 1, primo comma, l. not.

10. L'inapplicabilità dell'art. 28 della legge notarile ove il notaio riceva verbali di constatazione o inventari in ipotesi non espressamente previste dalla legge

Un ultimo aspetto, comune ai verbali di constatazione ed agli inventari atipici, meritevole di essere attenzionato prima di concludere.

Mi riferisco alla possibilità che qualora il notaio riceva un verbale di constatazione o un inventario atipico possa trovare applicazione l'art. 28 della legge notarile.

Giova, infatti, evidenziare come, anche qualora dovesse escludersi che (anche) i cd. inventari atipici rientrino nella competenza notarile di cui all'art. 1 della legge notarile, il notaio che dovesse comunque ricevere un siffatto inventario non incorrerebbe comunque nella violazione dell'art. 28 della legge notarile, così come, per i medesimi motivi a suo tempo evidenziati[110], non incorrerebbe nella violazione dell'art. 28 il notaio che dovesse redigere un verbale di constatazione in ipotesi non espressamente previste dalla legge.

Nei circoscritti confini che qui rilevano, basti a tal proposito evidenziare come:

[109] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

[110] Cfr. E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale*), cit.

a) se si accede all'impostazione fatta propria da buona parte della dottrina secondo la quale l'art. 28 l. not. troverebbe applicazione soltanto con riferimento agli atti negoziali[111], la problematica in esame si risolve in radice in quanto nel caso di specie non viene in rilievo un atto negoziale;

b) se si accede all'impostazione, fatta propria da altra dottrina, tendente ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 28 anche agli atti non negoziali[112], la problematica si pone anche nel caso di specie, ma va comunque risolta nel senso della esclusione di qualsivoglia violazione dell'art. 28 l. not.[113], fondamentalmente per i seguenti motivi, che trovano ampio riscontro, non solo in dottrina, ma anche nella giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione in materia.

In primo luogo, non sussiste una norma imperativa che faccia «espressamente» divieto al notaio di ricevere verbali di constatazione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, così come non esiste una norma imperativa che faccia «espressamente» divieto al notaio di ricevere un inventario, su richiesta di parte, (anche) al di fuori delle ipotesi "tipiche", nell'ambito di un quadro normativo di riferimento che, come si è avuto modo di evidenziare, è contraddistinto dal definitivo superamento dell'impostazione (peraltro minoritaria) tendente a rinvenire il fondamento normativo esclusivo della competenza notarile in tema di inventari nell'art. 1, n. 4, l. not. (con conseguente ritenuta limitazione della stessa alle sole ipotesi in cui il notaio avesse ricevuto una preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria).

Ciò, si badi, non solo ove si interpreti il controverso inciso «atti espressamente proibiti dalla legge»[114] nel senso di ritenere indispensabile un espresso divieto di ricevere un determinato atto,

---

[111] Cfr. per tutti in tal senso TRIOLA, *Atti di istruzione preventiva e contrarietà all'ordine pubblico ex art. 28 n. 1 l.n.*, cit., 1322-1323; ARENIELLO, *Ordine pubblico e funzione notarile*, in *Spontaneità del mercato e regole giuridiche. Il ruolo del notaio*. Relazioni al XXXIX Congresso Nazionale del Notariato di Milano 10-13 ottobre 2002, Milano, 2002, spec. 341.

[112] Su cui cfr. per tutti, anche per riferimenti di dottrina e giurisprudenza, P. BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 169 ss.

[113] La bibliografia in materia è vastissima. Cfr. per tutti per una sintesi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, nonché per ulteriori riferimenti: P. BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 169 ss.; G. CASU in CASU-SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 149 ss.; G. CELESTE, *La responsabilità civile del notaio*, Napoli, 2007, 126 ss.

[114] Cfr. fra gli altri sulla controversa interpretazione, tanto in dottrina che in giurisprudenza, dell'espressione «atti espressamente proibiti dalla legge»: P. BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 176 ss.; G. PETRELLI, *Art. 28 della legge notarile – Espresso divieto di legge e orientamenti giurisprudenziali non consolidati*, in *Riv. not.*, 1997, 1228 ss; GENTILI, *Atti \notarili "proibiti" e sistema delle invalidità*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, spec. 257 ss.; G. PERLINGIERI, *Funzione notarile e clausole vessatorie – A margine dell'art. 28 l. 16 febbraio 1913 n. 89*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, spec. 848 ss.; RUGGIERO, *Intorno agli atti "espressamente*

che evidentemente non ricorre nel caso di specie, ma anche ove lo si interpreti estensivamente, come talvolta si ritiene, riconducendovi anche le ipotesi in cui il divieto sia desunto in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dato che, per tale ipotesi, si tende comunque a ritenere indispensabile la presenza di un indirizzo giurisprudenziale e dottrinale consolidato[115], che non ricorre nel caso di specie.

In secondo luogo, occorre avere ben presente come, anche la dottrina che tende ad estendere l'ambito di applicazione della disposizione in esame (sotto il profilo, in particolare, delle differenti possibili patologie dell'atto che vi rientrano, non circoscrivibili alla sola nullità), ritiene comunque imprescindibile, ai fini della applicabilità dell'art. 28 l. not., il requisito della «*inequivocabilità* del vizio»[116], nel senso che «l'ordinamento vigente (comprensivo della legalità costituzionale)» impone, «di regola, al notaio l'irricevibilità, *ex* art. 28 l. not., qualora, a prescindere dagli eventi (o dagli accidenti) successivi (siano essi di fonte convenzionale o legislativa), si accinga a realizzare un atto espressamente vietato (*rectius* proibito) dalla legge, manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico, nonché, quindi, portatore in modo *inequivocabile* (sia sul piano *normativo* che su quello *fattuale* della rilevabilità del vizio) di un "disvalore", totale, parziale, strutturale o funzionale»[117].

---

proibiti" al notaio, in *Rass. dir. civ*., 2011, 1187 ss.; TRIOLA, *Gli atti espressamente proibiti dalla legge nell'art. 28, n. 1 legge notarile*, in *Vita not.*, 1986, 44 ss.; ID., *Ancora in tema di atti espressamente proibiti dalla legge ai sensi dell'art. 28, n. 1, l. notarile*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2930 ss.; ANGELONI, *Gli atti «espressamente proibiti dalla legge» di cui all'art. 28 legge notarile sono dunque solo gli atti nulli in quanto contrari a norme proibitive*, in *Contr. e impr.*, 1998, 1007 ss.; DELMEDICO, *Gli atti espressamente proibiti dalla legge ex art. 28 n. 1 legge notarile*, in *Riv. not.*, 1982, 713 ss.; BUTA, *Le nullità dell'art. 28 n. 1 della legge notarile nell'interpretazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 1999, II, 313 ss.

[115] Cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, P. BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 177; G. CELESTE, *La responsabilità civile del notaio*, cit., 133.

[116] Cfr. G. PERLINGIERI, *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici*, Napoli, 2011, spec. 113 ss.

[117] Così G. PERLINGIERI, *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici*, cit., 120-121 secondo il quale detto «disvalore … può essere una conseguenza *inequivocabile* sia di una regola che di un principio fondamentale, posto che l'art. 28 l. not. non è una monade nel sistema, ma va interpretato, come ogni disposizione, alla luce della legalità costituzionale»; per cui, in definitiva, «per valutare la responsabilità *ex* art. 28 l. not. bisogna rifuggire dai meri concetti (nullità-illiceità-illegalità-annullabilità) ed analizzare, per un verso, la rispondenza dell'atto e del regolamento di interessi ai principi fondamentali dell'ordinamento, per altro verso, la buona fede e la diligenza del notaio rogante. Così potrebbe risultare punibile *ex* art. 28 l. not. anche il comportamento di chi riceve un atto annullabile, purché *palesemente* ed *inequivocabilmente* viziato sul piano normativo (nel senso della lesione *inequivocabile* di una regola o di un principio) e fattuale (nel senso della *inequivocabile* negligenza o imperizia del notaio nell'individuazione del vizio)». Nonché, adesivamente, RUGGIERO, *Intorno agli atti "espressamente proibiti" al notaio*, cit., spec. 1198-1199.

Con ogni evidenza nelle ipotesi in esame non ricorre detta «*inequivocabilità* del vizio», così come non sussiste uno specifico divieto, seppur non sanzionato a pena di nullità, né tanto meno la proibizione può farsi discendere, ancorché implicitamente, in modo inequivoco da una espressa sanzione di nullità, che è quanto richiedono quegli orientamenti dottrinali[118] che non accedono a quell'indirizzo, ancor più rigoroso[119], secondo il quale l'art. 28 l. not. si riferirebbe «ai soli casi in cui una norma di legge sancisca espressamente un divieto di ricevere l'atto (come in tutte le ipotesi *ex* art. 1471 c.c.), con esclusione, pertanto, dei casi in cui sia prevista soltanto la sanzione di nullità, o, *a fortiori*, una sanzione meno grave, come l'annullabilità».

Il suddetto assunto trova pieno riscontro anche nella giurisprudenza più recente, ormai assolutamente prevalente, della Corte di cassazione in materia.

È vero, infatti, che nel corso del tempo la Corte di cassazione non ha espresso un indirizzo univoco con riferimento alla controversa responsabilità disciplinare del notaio in presenza di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali contrastanti o, comunque, non consolidati circa la nullità dell'atto o della clausola[120].

Ma è altrettanto vero che nella giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione si è affermato il principio in forza del quale «il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 l. 16 febbraio 1913 n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocabilmente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la

[118] Su cui cfr. per tutti P. Boero, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 178.

[119] Su cui cfr. P. Boero, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 178.

[120] Secondo parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24867), il notaio svolge la funzione di interprete e garante della validità delle scelte negoziali delle parti, in quanto l'opera professionale della quale egli è richiesto non si riduce al mero compito di accertatore della volontà dei comparenti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto stesso e del risultato pratico perseguito dalle parti. Nello svolgimento di questa attività, è tenuto ad operare una corretta interpretazione delle norme di legge, in modo da evitare la stipulazione di atti affetti da nullità assoluta. Tale principio — specifica la Corte — va applicato con particolare rigore agli atti societari, che si perfezionano con l'intervento del notaio, il quale, proprio in considerazione del suo ruolo di professionista e di pubblico ufficiale autorizzato ad imprimere all'atto la pubblica fede, deve porre in essere un'opera di filtro alle richieste delle parti, indirizzandole e correggendole, ove possibile, e comunque ricevendo solo quelle consentite dalla legge. Tanto più che, in campo societario, la riforma introdotta con il d.lgs. n. 6/2003 ha eliminato il filtro giudiziale dell'omologazione, demandando al notaio la verifica preventiva dell'adempimento delle condizioni di legge in passato affidata al giudice.

disposizione generale dell'art. 1418, 1° comma, c.c., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale»[121].

Questo principio è stato affermato nitidamente dalla Corte di cassazione, in particolare con una pronuncia del 2011[122], ove la S.C., dopo avere richiamato il principio secondo cui, ai fini della responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 28, n. 1, l. not., è necessario che l'atto sia inequivocabilmente nullo, ha affermato che: la *ratio* e le origini storiche della legge notarile impongono di ritenere che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici, con le connesse responsabilità, in presenza di oggettive incertezze di interpretazione e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali; pertanto, l'irricevibilità dell'atto si giustifica solamente quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto.

In più occasioni la Corte ha fatto concreta applicazione del principio della necessaria inequivocità della nullità, affermando che «il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 l. 16 febbraio 1913 n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocabilmente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci … ».[123]

---

[121] Così Cass. 11 marzo 2011, n. 5913 in *Riv. not.* 2011, 897 ss. con nota CORSI e *Resp. civ.*, 2011, 1528 ss. con nota FELLETTI. Su tale pronuncia, ed in via più generale sulla più recente giurisprudenza in materia, cfr. da ultimo S. PAGLIANTINI, *La responsabilità disciplinare del notaio tra nullità parziale, relatività della legittimazione e nullità in equivoca: a proposito di Cass. n. 24867/2010 e di Cass. n. 5913/2011 (con una postilla)* e ID., *Chiosa (in divenire) a Cass. 13 ottobre 2011, n. 21202* in S. PAGLIANTINI (a cura di), *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza*, Torino, 2012, rispettivamente 59 ss. e 117 ss.

[122] Cass. 5913/2011 cit., in applicazione di tale principio di diritto, ha escluso la responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 28, n. 1, l. not., per avere autenticato un atto costitutivo di società contenente una clausola arbitrale che attribuiva alle parti, anziché ad un estraneo, il potere di designazione degli arbitri.

[123] A partire dal 1997 (Cass. 11 novembre 1997, n. 11128) si è affermato che il divieto imposto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138 comma 2, di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa) ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco. Il superamento di precedenti arresti (esemplificativamente, Cass. 10 novembre 1992, n. 12081), che ricomprendevano nel divieto tutti gli atti contrari a disposizioni di legge, e cioè non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità, è stato approfonditamente argomentato sulla base dei lavori preparatori della legge e dell'interpretazione sistematica della stessa, oltre che giustificato alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (cfr motivazione della sentenza richiamata). Cfr. in tal senso Cass. 11 marzo 2011, n. 5913; Cass. 20 luglio 2011, n. 15892; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21202; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2220; Cass. 1° febbraio 2008, n. 3526).

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione da ultimo nel 2023[124], avendo questa affermato che la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.

In definitiva, quale che sia l'impostazione che si accolga a monte in ordine all'art. 28 l.not., non pare dubitabile che questa norma non possa trovare applicazione con riferimento al notaio che riceva un verbale di constatazione o un inventario al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

[124] Cass. 24/01/2023 n. 2033 la quale, in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero. Cfr. anche Cassazione 21/11/2017, n. 27624, secondo cui il divieto per il notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comprende senz'altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti commissori, espressamente vietati dalla legge.